



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

**PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO  
GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
ESERCIZIO 2021**

**RELAZIONE ALLEGATA**

**Volume III**

**L'organizzazione amministrativa e le spese di personale  
I controlli interni**

Udienza del 29 settembre 2022



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

**PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO  
GENERALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
ESERCIZIO 2021**

RELAZIONE ALLEGATA

**Volume III**

**L'organizzazione amministrativa e le spese di personale**

**I controlli interni**

MAGISTRATI:

**Consigliere Ilio Ciceri e Referendario Matteo Santucci**

L'organizzazione amministrativa e le spese di personale

I controlli interni

*Hanno collaborato:*

dott. V. Miconi, dott.ssa A. Gentile, dott.ssa S. Sciucca

# 1. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LE SPESE DI PERSONALE

## 1.1 La normativa nazionale di riferimento

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", il Legislatore, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, ha inteso disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con l'intento di accrescerne l'efficienza, di razionalizzare il costo del lavoro e di migliorare l'utilizzazione delle risorse umane.

L'organizzazione degli uffici appare volta ad assicurare la funzionalità dei medesimi rispetto ai compiti assegnati, garantendo il perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto di imprescindibili criteri di flessibilità e di coordinamento, di imparzialità e di trasparenza nell'azione amministrativa, nonché di armonizzazione degli orari di lavoro con quelli di altre amministrazioni e con le esigenze dell'utenza.

L'articolo 4 del citato decreto legislativo, nel demandare agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, specifica, al comma 1, lettera c), che gli stessi provvedono alla "*[...] individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale*", e, al comma 2, che ai dirigenti spettano i poteri di organizzazione delle risorse umane nell'ambito delle attività loro demandate.

Il decreto-legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]*" è intervenuto nel quadro normativo apportando modifiche e integrazioni sostanziali tuttora vigenti.

A mente del novellato articolo 6, comma 1, le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, che, ai sensi dell'ultimo periodo del successivo comma 2, "*[...] indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*".

Il comma 3 del medesimo articolo statuisce che “In sede di definizione del piano [...] ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter<sup>1</sup>, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis<sup>2</sup>, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.”

In ossequio a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato, altresì, adottato il decreto ministeriale 8 maggio 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018) avente ad oggetto “*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*”, al fine di definire una metodologia operativa comune per le amministrazioni in fase attuativa.

Il provvedimento indica, tra l'altro, come necessaria ai fini della definizione dei fabbisogni una valutazione quantitativa e qualitativa delle esigenze di personale.

Con riferimento al primo aspetto, viene considerata “[...] la consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la missione dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che

---

<sup>1</sup> Art. 6-ter. Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3.

<sup>2</sup> Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire.”

Per quanto attiene al secondo profilo di valutazione rileva l'importanza del riferimento “[...] alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”.

Le linee guida ministeriali sottolineano l'importanza della dirigenza apicale nella gestione manageriale delle risorse e soprattutto nella capacità di identificare il reale fabbisogno professionale, sul piano sia quantitativo che qualitativo.

Sul punto, l'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali “[...] propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6 comma 4”.

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, dunque, in una prospettiva pluriennale ed è adottato annualmente con la possibilità di essere adattato alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale (l'eventuale modifica in corso d'esercizio è consentita solo a fronte di situazioni nuove non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata).

A mente di tale assetto normativo, il Piano triennale dei fabbisogni di personale diviene uno strumento strategico, programmatico, modulare e flessibile, adatto a rispondere alle esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane.

Considerando il profilo più strettamente finanziario, la dotazione organica trova limite in un valore di “spesa potenziale massima sostenibile” che non può essere superata in sede di predisposizione del PTFP.

Tale valore, secondo il tuttora vigente articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rappresentato dalla spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013.

Circa i vincoli di assunzione, possono trovare applicazione l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (legge 11 agosto 2014, n. 114), ovvero, a decorrere dal 1°

gennaio 2020 il più favorevole articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Com'è noto, il richiamato articolo 3 consente di procedere ad assunzioni nel limite del 100 per cento del valore delle cessazioni intervenute nell'anno precedente (*turn over*), con la possibilità di utilizzare gli spazi assunzionali derivanti dall'esercizio nonché i residui dell'ultimo quinquennio.

Il nuovo sistema di limiti introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, consente, in un approccio di maggiore flessibilità, come ben delineato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, di superare la logica del c.d. "*turn over*", focalizzando l'attenzione sulla coerenza dei piani triennali dei fabbisogni di personale e sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'ente.

Da ciò emerge, in una logica prospettica e di sistema, il precipuo interesse del Legislatore a limitare le capacità assunzionali non più sulla base di dati pregressi e rigidi ma tenendo conto della "tenuta finanziaria" delle singole amministrazioni.

## **1.2 Il fabbisogno di personale. Normativa nazionale e regionale di riferimento**

Il vincolo assunzionale rappresentato dal rapporto sussistente tra la maggiore spesa di personale per nuove assunzioni sostenuta nell'esercizio e i risparmi derivanti dalle pregresse cessazioni ha subito nel tempo diversi interventi.

L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevedeva, inizialmente, un limite al *turn over* del 60 per cento per gli esercizi 2014 e 2015, dell'80 per cento per il 2016 e il 2017 e del 100 per cento per il 2018.

Il successivo comma 5-*quater* ampliava, per gli enti con incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente inferiore o pari al 25 per cento, gli spazi di assunzione (*turn over*) nella misura dell'80 per cento per il 2014 e del 100 per cento dal 2015.

Tali limiti, con riferimento ai profili non dirigenziali, sono stati successivamente rivisti, al fine di consentire il riassorbimento del personale soprannumerario delle province, dapprima con l'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successivamente con l'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quest'ultimo più volte oggetto di

interventi modificativi (cfr., articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2017, n. 205<sup>3</sup>; articolo 22, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96<sup>4</sup>).

L'entrata in vigore dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha avviato un nuovo corso rispetto al precedente assetto, statuendo, al comma 1, che le regioni a statuto ordinario possano “[...] *procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*”.

Il penultimo periodo del medesimo comma prevede, altresì, che “*Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia*”.

In sede attuativa, l'articolo 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2019, avente ad oggetto “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, precisa di considerare per la spesa di personale gli “*impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo*”.

3 “*Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. (... omissis)*”.

4 “*Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento*”.

*utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato” e per le entrate correnti la “media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata”.*

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome<sup>5</sup> ha indicato le voci da defalcare dagli accertamenti relativi ai titoli I, II e III delle entrate correnti e quelle da considerare in riferimento alla spesa del personale al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP.

Il successivo articolo 4, comma 1, del richiamato decreto ministeriale definisce i valori soglia dell'indice di sostenibilità finanziaria, associati alle cinque fasce demografiche regionali, di seguito riportate:

- a) regioni con meno di 800.000 abitanti, 13,5 per cento;
- b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti, 11,5 per cento;
- c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti, 9,5 per cento;
- d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti, 8,5 per cento;
- e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre, 5,0 per cento.

<sup>5</sup> Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome<sup>5</sup>, doc. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019:

*“...Per le entrate correnti i valori di riferimento sono: la media degli accertamenti relativi ai Titoli I, II, e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata inerenti i fabbisogni nazionali standard ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 68/2011, ossia tutta la Tipologia 102 (Tributi destinati al finanziamento della sanità) del Titolo I delle entrate, e al Fondo Nazionale Trasporti nonché al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità del triennio considerato, come risultante dal rendiconto di gestione. Precisamente, al fine di determinare le entrate correnti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.M. 3 settembre 2019, in relazione agli ultimi tre rendiconti della gestione approvati:*

*a) occorre defalcare dagli accertamenti relativi ai Titoli I, II e III le risorse la cui destinazione è vincolata individuate come dinanzi indicate, ossia tutta la Tipologia 102 del Titolo I delle entrate, il Fondo Nazionale dei Trasporti e, con riferimento all'ultima annualità del triennio considerato, il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo ai Titoli I, II e III, come risultante dal rendiconto di gestione;*

*b) agli accertamenti delle entrate correnti dei Titoli I, II e III, come defalcati secondo le indicazioni di cui alla precedente lettera a), occorre calcolare la media relativa al triennio considerato.*

*Il valore ottenuto a seguito delle operazioni elencate alle precedenti lettere a) e b) rappresenta le entrate correnti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.M. 3 settembre 2019. 2 Per la spesa di personale i valori di riferimento sono: gli impegni di competenza di spesa per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato in corrispondenza del macroaggregato 1.01 “Redditi da lavoro dipendente” del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e del macroaggregato 1.03 i codici di spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999.”*

La Regione Abruzzo, collocandosi nella fascia demografica “*da 800.000 a 3.999.999 abitanti*”, applica quale indice di sostenibilità finanziaria il valore soglia dell'11,5 per cento.

*Il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5.”*

La norma richiamata (articolo 5) regola la fase di prima applicazione per il quinquennio 2020-2024, individuando i limiti di incremento annuale e stabilendo che gli stessi siano calcolati in rapporto alla “*spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18 per cento nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*”

Oltre ai sopracitati vincoli di assunzione, continuano a trovare vigenza quelli inerenti alla spesa complessiva di personale, previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n.296, rinvenienti, tuttavia, una deroga espressa nell'articolo 6 del più volte richiamato decreto ministeriale 3 settembre 2019, a mente del quale “*la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n.296*”.

La Regione Abruzzo, in attuazione della normativa nazionale, ha emanato la legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40, che all'articolo 2, comma 1, prevedeva che “[...] *la Regione determina cumulativamente la spesa per il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come definita dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019*”, e al successivo comma 2 che “*La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa per il personale, relativamente ai piani triennali di fabbisogni del personale, a partire dall'annualità 2020 ivi ricompresa, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio nel rispetto della spesa massima*

*complessiva determinata in applicazione del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione di cui al comma 1."*

Con successiva legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, la Regione è, tuttavia, intervenuta su tale disciplina prevedendo che: "[...] 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo [...]2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."(cfr. articolo 18, legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1).

Circa tale intervento legislativo regionale, oggetto di puntuali approfondimenti istruttori, il Consiglio regionale ha riferito che "[...] il Ministero dell'economia e delle finanze – con nota n. 43994 del 30/03/2020, [...], nel rispondere ad uno specifico quesito sul tema posto dal Consiglio regionale della Lombardia ha evidenziato che l'applicazione congiunta delle nuove disposizioni, di cui all'articolo 33 [...] avrebbe determinato un'attuazione distorta della norma ed il venire meno della certezza della sostenibilità finanziaria della spesa di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio, elementi questi che costituiscono principi cardine introdotti per volontà del legislatore nell'evoluzione normativa in materia di capacità assunzionali delle regioni. A tale conclusione si è giunti tenendo conto che le assemblee legislative regionali, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, non conseguono entrate correnti rientranti nel Titolo I e, pertanto, viene meno una componente indispensabile per la determinazione dei valori soglia utilizzabili per le nuove assunzioni, così come previsti dall'articolo 33 e definiti dal successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la pubblica amministrazione del 3 settembre 2019 [...]. Ne consegue che il riferimento normativo per le facoltà

*assunzionali esercitabili dai Consigli regionali non può che essere rinvenibile nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014 (sistema del turn over applicato anche da altre Pubbliche Amministrazioni)".*

Secondo quanto si legge nella medesima comunicazione con la novella normativa apportata “[...] si garantisce, altresì, l'esercizio delle distinte forme di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile di cui godono la Giunta e il Consiglio regionale, in forza delle previsioni statutarie e della L.R. 18/2001”.

In materia, per dovuta completezza, anche al fine di favorire più puntuali valutazioni da parte dei competenti Organi regionali, si richiama il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 23 luglio 2021<sup>6</sup>, successiva all'adozione della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1.

### **1.3 I provvedimenti regionali attuativi della normativa in materia di assunzioni - Verifica dei limiti di spesa**

Al fine di dare attuazione alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40, come modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 461 del 20 luglio 2022, ha determinato il limite di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, individuando il margine disponibile per le nuove assunzioni 2021 in euro 4.746.140,05<sup>7</sup> e destinando a tale scopo risorse effettive per euro 4.627.437,01<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Massima numero 44137: Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale della Giunta e del Consiglio - Definizione della capacità assunzionale della Regione, mediante determinazione cumulativa della spesa e ripartizione proporzionale delle risorse - Criteri di ripartizione della spesa, anche sulla base di intese tra Giunta e Consiglio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 58 del 2019 - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020 che, nel definire la capacità assunzionale della Regione, determina cumulativamente la spesa relativa al personale della Giunta e del Consiglio e ripartisce proporzionalmente le risorse da destinare ai due diversi organi, salva la facoltà di stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto. La scelta del legislatore veneto di applicare i valori soglia, determinati complessivamente per tutto il personale regionale, anche al personale del Consiglio regionale e della Giunta non si pone in contrasto con il tenore testuale della disposizione statale richiamata come parametro interposto, ed è in linea con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica da quest'ultima recato. La disposizione regionale impugnata è altresì coerente con il principio contabile di unità del bilancio di cui all'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, poiché per il calcolo del valore soglia le voci rilevanti devono essere ricavate dal rendiconto consolidato e in esso confluiscono i bilanci di Giunta e Consiglio. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 235 del 2015 e n. 39 del 2014).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente. (Precedente citato: sentenza n. 146 del 2019).

<sup>7</sup> Allegato D-Delibera di Giunta regionale n. 461 del 20 luglio 2022.

<sup>8</sup> Allegato B-Delibera di Giunta regionale n. 461 del 20 luglio 2022.

Con successiva delibera n. 840 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023: Piano del Fabbisogno annualità 2021 ed aggiornamento dotazione organica. Mobilità ex art. 30 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.", l'Organo esecutivo regionale ha rimodulato l'entità delle somme da impiegare per l'assunzione di personale in euro 4.612.742,68<sup>9</sup>.

**Tabella 1 - Limiti assunzionali ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2019.**

LIMITI ECONOMICI ART. N. 33 D.L. N. 34/2019, ART. N. 2 L.R. N.40/2019		
TIPOLOGIA	MEDIA ENTRATE (ULTIMI TRE RENDICONTI)	ANNO 2019
Giunta regionale		78.273.716,38
Consiglio regionale		8.018.548,19
<b>TOTALE</b>	<b>791.638.301,01</b>	<b>86.292.264,57</b>
Incidenza (%)		10,90%
Valore Soglia (%)		11,50%
Valore Soglia (€)		91.038.404,62
MARGINE DISPONIBILE %		0,60%
MARGINE DISPONIBILE (€)		4.746.140,05

Fonte: deliberazione Giunta regionale n. 840 del 17 dicembre 2021

Nel corso del procedimento istruttorio la Giunta regionale ha precisato che nel calcolo della media dei primi tre titoli delle entrate sono stati considerati i dati dei rendiconti 2017, 2018 e 2019, giacché al momento dell'approvazione del PTFP 2021-2023 non risultava ancora approvato il rendiconto generale relativo all'esercizio 2020, a seguito della sospensione del relativo giudizio di parificazione (cfr., Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo deliberazioni n. 312/2021/PARI; n. 76/2022/PARI; 77/2022/PRSP).

A seguito dell'approvazione di tale conto consuntivo, avutasi con legge regionale n. 20 del 3 agosto 2022, si è chiesta, per dovuta completezza istruttoria, la trasmissione dei dati aggiornati, che si riportano nel seguente prospetto.

<sup>9</sup> Allegato D-Delibera di Giunta regionale n. 849/2021

**Tabella 2 - Limiti di assunzione ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2019.**

LIMITI ECONOMICI ART. 33 D.L. 34/2019, ART. 2 L.R. N.40/2019		
TIPOLOGIA	MEDIA ENTRATE (ULTIMI TRE RENDICONTI)	ANNO 2020
Giunta regionale		75.112.341,92
Consiglio regionale		6.983.402,58
<b>TOTALE</b>	<b>834.102.024,69</b>	<b>82.095.744,50</b>
Incidenza (%)		9,84%
Valore Soglia (%)		11,50%
Valore Soglia (€)		95.921.732,84
MARGINE DISPONIBILE %		1,66%
MARGINE DISPONIBILE (€)		13.825.988,34

Fonte: Nota Giunta prot. n. 293026 del 3 agosto 2022.

Come evidente dai dati esposti, considerando la media delle entrate dei primi tre titoli afferenti alle annualità 2018, 2019 e 2020, anziché al triennio 2017-2019, il margine disponibile per le nuove assunzioni risulta aumentato ad euro 13.825.988,34.

Si ricorda, per mero tuziorismo, che ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 3 settembre 2019, il margine disponibile incontra per l'anno 2021 un limite massimo d'incremento pari al 15% della spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato nell'esercizio 2018, che nel caso di specie sarebbe stato pari a euro 11.727.663,75.

Da quanto riportato, la spesa per nuove assunzioni 2021 per il personale di Giunta, pari a euro 4.612.742,68<sup>10</sup>, risulta rispettosa dei limiti di legge.

Sul punto, si ritiene opportuno evidenziare, per dovuta completezza, che l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede che l'Organo di revisione economico-finanziaria asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio mediante specifico atto, distinto dal parere sul conto consuntivo, implicante una puntuale analisi finanziaria, economica e patrimoniale<sup>11</sup>.

Dall'esame della documentazione disponibile tale asseverazione non risulta resa.

L'adozione di tale atto da parte dell'OREF, la cui mancanza nell'esercizio in esame non concretizza una criticità grave, giacché la spesa per nuove assunzioni di personale sostenuta dalla Giunta regionale applicando l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

<sup>10</sup> Nota protocollo n. 293036 del 3 agosto 2022.

<sup>11</sup> Corte dei conti-Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione sentenza n. 7/2022/DEL.C.

34, risulta, comunque, contenuta nei limiti del *turn over*, dovrà essere nei futuri esercizi attentamente considerata, al fine di evitare il generarsi di fattori di rischio per la tenuta prospettica degli equilibri di bilancio.

Il Consiglio regionale, in materia di assunzioni di personale<sup>12</sup> ha relazionato circa il rispetto dei vincoli di spesa previsti dall'articolo 18 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, rappresentando che “[...] i risparmi derivanti dalle cessazioni sono pari ad € 875.338,61, quindi maggiori della spesa per le assunzioni del 2021 che è pari ad € 562.228,70. Si precisa, a tal proposito, che il calcolo relativo al risparmio delle cessazioni è stato effettuato sulla base dell'articolo 3 del DL 90/2014 che consente le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente al 100% della spesa relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; consente, altresì, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale di cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”

La documentazione contabile trasmessa dà conto dei valori di seguito riportati.

**Tabella 3 - Limiti assunzionali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2019.**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO VINCOLO INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 18 DELLA LR 20 GENNAIO 2021, N.1				
CALCOLO TURN OVER PER ASSUNZIONI 2021		ASSUNZIONI 2021		
residuo risparmio cessazioni 2018	37.792,30	n.ro unità assunte	categoria	spesa
cessazioni 2019	475.860,93	1	b	27.771,23
cessazioni 2020	361.685,38	7	c	214.425,96
		6	d. part time al 50%	100.087,47
		3	dirigenti	186.581,55
<b>TOTALE</b>	<b>875.338,61</b>			<b>562.228,70</b>

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022.

Pur prendendo atto del rispetto dei limiti di spesa per nuove assunzioni previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, norma che trova applicazione, come rappresentato nel precedente paragrafo 1.2, al Consiglio regionale, si ritiene opportuno, anche in questo caso, richiamare il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 171 del 23 luglio 2021.

<sup>12</sup> Nota protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022.

## 2. LA "SPESA POTENZIALE MASSIMA SOSTENIBILE"

Il Consiglio regionale<sup>13</sup> ha dato atto che la spesa di personale inerente alla dotazione organica di fatto, sommata a quella dei fabbisogni di personale manifestati in termini finanziari, è risultata pari a € 2.776.696,19, dunque inferiore al limite massimo potenziale quantificato in € 3.278.685,38.

**Tabella 4 - Spesa dotazione organica "di diritto" Consiglio regionale anno 2021**

PROFILO		DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 1.6.2018	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE AL 1.6.2018 in termini finanziari
<b>CATEGORIA B</b>			
B.1.01	Collaboratore per le attività di supporto	21	
B.1.02	Collaboratore autista meccanico	3	
B.1.03	Collaboratore per l'assistenza agli uffici e agli organi collegiali	6	
<i>totale b1</i>		30	541.022,10
B.3.01	Collaboratore specializzato tecnico-amministrativo	6	
B.3.02	Collaboratore specializzato per assistenza d'aula	3	
<i>totale b3</i>		9	171.574,20
<b>TOTALE CATEGORIA B</b>		<b>39</b>	<b>712.596,30</b>
<b>CATEGORIA C</b>			
C.0.01	Assistente servizi amministrativi generali	47	
C.0.02	Assistente geometra	3	
C.0.03	Assistente programmatore	3	
C.0.04	Assistente informatico	2	
C.0.06	Assistente addetto stampa	3	
<b>TOTALE CATEGORIA C</b>		<b>58</b>	<b>1.179.956,06</b>
<b>CATEGORIA D</b>			
D.1.01	Funzionario amministrativo	14	
D.1.02	Funzionario economista	7	
D.1.03	Funzionario di gestione e sviluppo software	1	
D.1.04	Funzionario per i sistemi e le reti	2	
D.1.05	Funzionario analista di politiche pubbliche	1	
<i>totale d1</i>		25	553.386,75
D.3.01	Funzionario esperto giuridico-amministrativo	2	
D.3.03	Funzionario esperto giornalista	1	
D.3.05	Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa	9	
D.3.08	Funzionario esperto tecnico	1	
D.3.09	Funzionario Esperto analista di diritto e politiche europee	1	
<i>totale d3</i>		14	356.326,04
<b>TOTALE CATEGORIA D</b>		<b>39</b>	<b>909.712,79</b>
<b>TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE</b>		<b>136</b>	
<b>DIRIGENTI</b>			
Dirigenti a tempo indeterminato		10	
Dirigenti a tempo determinato		1	
<b>TOTALE</b>		<b>11</b>	<b>476.420,23</b>
<b>DOTAZIONE DI SPESA POTENZIALE MASSIMA</b>			<b>3.278.685,38</b>

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022.

<sup>13</sup> Nota protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022.

Tabella 5 - Spesa dotazione organica ridefinita Consiglio regionale anno 2021

PROFILO		PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2021	PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2021 in termini finanziari	PROCE DURE CONC ORSUA LI IN ATTO	PROCEDUR E CONCORSU ALI IN ATTO in termini finanziari	FABBISOGNI DI PERSONALE RICHIESTI DAI DIRIGENTI DEL C.R.	FABBISOGNI DI PERSONALE in termini finanziari
<b>CATEGORIA B</b>							
B.1.01	Collaboratore per le attività di supporto	11					
B.1.02	Collaboratore autista meccanico	2		1	18.034,07		
B.1.03	Collaboratore per l'assistenza agli uffici e agli organi collegiali	2					
B.1.04	Collaboratore amministrativo (nuova istituzione)	2	-				
<b>totale b1</b>		<b>17</b>	<b>306.579,19</b>	<b>1</b>	<b>18.034,07</b>		
B.3.01	Collaboratore specializzato tecnico-amministrativo	4					
B.3.02	Collaboratore specializzato per assistenza d'aula	1					
<b>totale b3</b>		<b>5</b>	<b>95.319,00</b>				
<b>TOTALE CATEGORIA B</b>		<b>22</b>	<b>401.898,19</b>	<b>1</b>	<b>18.034,07</b>		
<b>CATEGORIA C</b>							
C.0.01	Assistente servizi amministrativi generali	29					
C.0.02	Assistente geometra	1					
C.0.03	Assistente programmatore	1					
C.0.04	Assistente informatico	2					
C.0.06	Assistente addetto stampa	3					
C.0.07	Assistente amministrativo contabile (nuova istituzione)	11		2	40.688,14	9	183.096,63
<b>TOTALE CATEGORIA C</b>		<b>47</b>	<b>956.171,29</b>	<b>2</b>	<b>40.688,14</b>	<b>9</b>	<b>183.096,63</b>
<b>CATEGORIA D</b>							
D.1.01	Funzionario amministrativo (ad esaurimento)	8					
D.1.02	Funzionario economista	3					
D.1.03	Funzionario di gestione e sviluppo software	2		2	44.270,94	4	88.541,88
D.1.04	Funzionario per i sistemi e le reti	2					
D.1.05	Funzionario analista di politiche pubbliche	0					
D.1.06	Funzionario giuridico-amministrativo (nuova istituzione)	0					
D.1.07	Funzionario giornalista (nuova istituzione)	0					
D.1.08	Funzionario legislativo (nuova istituzione)	0					
D.1.09	Funzionario tecnico (nuova istituzione)	0					
D.1.10	Funzionario analista di diritto e politiche europee (nuova istituzione)	1					
D.1.11	Funzionario amministrativo contabile (nuova istituzione)	11		1	22.135,47	2	44.270,94
<b>totale d1</b>		<b>27</b>	<b>597.657,69</b>	<b>3</b>	<b>66.406,41</b>	<b>6</b>	<b>132.812,82</b>
D.3.01	Funzionario esperto giuridico-amministrativo (ad esaurimento)	1					
D.3.03	Funzionario esperto giornalista (ad esaurimento)	1					

D.3.05	Funzionario esperto per l'assistenza tecnico giuridica e legislativa ( <i>ad esaurimento</i> )	4					
D.3.08	Funzionario esperto tecnico ( <i>ad esaurimento</i> )	0					
D.3.09	Funzionario Esperto analista di diritto e politiche europee ( <i>ad esaurimento</i> )	0					
<b>totale d3</b>		<b>6</b>	<b>152.711,16</b>				
<b>TOTALE CATEGORIA D</b>		<b>33</b>	<b>750.368,85</b>	<b>3</b>	<b>66.406,41</b>	<b>6</b>	<b>132.812,32</b>
<b>TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE</b>		<b>103</b>	<b>2.108.438,33</b>				
	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	8		3	135.782,31		
	DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1					
<b>TOTALE</b>		<b>9</b>	<b>407.346,93</b>	<b>3</b>	<b>135.782,31</b>		
			<u>2.515.785,26</u>		<u>260.910,93</u>		
<b>ATTESTAZIONE RISPETTO SPESA POTENZIALE MASSIMA</b>							
<b>TOTALE SPESA D.O. RIDEFINITA</b>			<b>2.776.696,19</b>				

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022.

La Giunta regionale<sup>14</sup> ha dato anch'essa atto del rispetto del limite potenziale massimo.

**Tabella 6 - Spesa dotazione organica "di diritto" del personale della Giunta regionale anno 2021**

CATEGORIA	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE ALL'1/01/2021	DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE ALL'1.1.2021 IN TERMINI FINANZIARI
<b>CATEGORIA A</b>		
<b>TOTALE CATEGORIA A</b>	<b>32</b>	<b>810.771,52</b>
<b>CATEGORIA B</b>		
Totale BI	251	6.722.856,79
Totale B3	165	4.655.826,45
<b>TOTALE CATEGORIA B</b>	<b>416</b>	<b>11.378.683,24</b>
<b>CATEGORIA C</b>		
<b>TOTALE CATEGORIA C</b>	<b>468</b>	<b>14.095.219,32</b>
<b>CATEGORIA D</b>		
Totale D1	395	12.945.635,20
Totale D3	141	5.311.733,67
<b>TOTALE CATEGORIA D</b>	<b>536</b>	<b>18.257.368,87</b>
<b>TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE</b>	<b>1452</b>	<b>44.542.042,95</b>
<b>DIRIGENTI</b>	<b>80</b>	<b>4.936.400,00</b>
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>	<b>80</b>	<b>4.936.400,00</b>
<b>DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA "DI DIRITTO"</b>	<b>1532</b>	<b>49.478.442,95</b>

Fonte: nota Giunta regionale protocollo n. 0268523 del 12 luglio 2022

<sup>14</sup> Nota protocollo n. 0268523 del 12 luglio 2022.

Tabella 7 - Spesa dotazione organica ridefinita Giunta regionale anno 2021

CATEGORIA	PERSONALE IN SWERVIZIO AL 31/12/2021	PERSONALE IN SWERVIZIO AL 31/12/2021 in termini finanziari	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO	PROCEDURE CONCORSUALI IN ATTO in termini finanziari	PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO DI DEFINIZIONE	PROCEDURE CONCORSUALI IN CORSO DI DEFINIZIONE in termini finanziari	FABBISOGNI DI PERSONALE RICHIESTI DAI DIRIGENTI DEL C.R.	FABBISOGNI DI PERSONALE in termini finanziari
<b>CATEGORIA A</b>								
<b>TOTALE CAT.A</b>	27	684.088,47						684.088,47
<b>CATEGORIA B</b>								
Totale B1	191	5.115.799,39			6	160.705,74		5.276.505,13
Totale B3	139	3.922.181,07	7	197.519,91	62	1.749.462,06		5.869.163,04
<b>TOTALE CAT.B</b>	330	9.037.980,46	7	197.519,91	68	1.910.167,80		11.145.668,17
<b>CATEGORIA C</b>								
<b>TOTALE CAT.C</b>	299	9.005.279,01	28	843.303,72	74	2.228.731,26		14.095.219,32
<b>CATEGORIA D</b>								
Totale D1	269	8.816.141,44	17	557.153,92	100	3.277.376,00		12.650.671,36
Totale D3	128	4.821.999,36			1	37.671,87		4.859.671,23
<b>TOTALE CAT.D</b>	397	13.368.140,80	17	557.153,92	101	3.315.047,87		17.510.342,59
<b>TOTALE PERSONALE DELLE CATEGORIE</b>	<b>1.053</b>	<b>32.365.488,74</b>	<b>52</b>	<b>1.597.977,55</b>	<b>280</b>	<b>8.568.312,56</b>		<b>42.531.778,85</b>
DIRIGENTI A T.I.	44	2.715.020,00	14	863.870,00	9	555.345,00		4.134.235,00
DIRIGENTI A T. D.	8	493.640,96						493.640,96
<b>TOTALE DIRIGENTI</b>	<b>52</b>	<b>3.208.660,96</b>	<b>14</b>	<b>863.870,00</b>	<b>9</b>	<b>271.061,91</b>		<b>4.343.592,87</b>
<b>TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>1105</b>	<b>35.574.149,70</b>	<b>66</b>	<b>2.461.847,55</b>	<b>289</b>	<b>8.839.374,47</b>		<b>46.875.371,72</b>

Fonte: nota Giunta regionale protocollo n. 0268523 del 12 luglio 2022

**Tabella 8 - Attestazione rispetto vincolo**

ATTESTAZIONE RISPETTO SPESA POTENZIALE MASSIMA		
ATTESTAZIONE SPESA D.O. RIDEFINITA	1.460	46.875.371,72
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA "DI DIRITTO"		49.478.442,95

Fonte: nota Giunta regionale protocollo n. 0268523 del 12 luglio 2022

Come evincibile dai dati contabili esposti nei precedenti prospetti, relativi ad entrambi gli Organi regionali, gli oneri sostenuti per la dotazione organica effettiva risultano inferiori alla spesa potenziale massima.

### **3. LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77 "NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO"**

La legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"*, come, da ultimo, modificata con legge regionale 26 agosto 2014, n. 35, ha delineato un nuovo assetto della struttura amministrativa dell'Ente, demandandone la realizzazione a successivi provvedimenti attuativi.

#### **3.1 I provvedimenti della Giunta regionale**

La Giunta regionale, con delibere n. 347, n. 385 e n. 854 del 2019, ha modificato la distribuzione degli uffici e ha avviato una semplificazione organizzativa, definendo competenze e programmi delle singole strutture.


Con la delibera n. 347 del 18 giugno 2019 è stata approvata l'articolazione e le diverse funzioni della macrostruttura della Giunta regionale, nonché le relative linee guida da seguire. Nello specifico, con tale provvedimento risulta avviato un processo di adeguamento dell'organizzazione *"al fine di renderla funzionale alla realizzazione e all'attuazione del programma di governo presentato al Consiglio regionale nella seduta del 12 marzo 2019"*.

Con la delibera n. 385 del 02 luglio 2019 è stato stabilito, tra l'altro, che i Servizi di Protezione Civile, nelle more della definizione del percorso per la costituzione di una Agenzia dedicata, rimangano incardinati nel Dipartimento Territorio-Ambiente anziché nel Dipartimento Presidenza come precedentemente previsto.

Infine, con la delibera n. 854 del 27 dicembre 2019 sono state apportate alcune modifiche finalizzate a garantire una migliore funzionalità dei Dipartimenti e ad eliminare sovrapposizioni di competenze.

Di seguito i prospetti afferenti all'organigramma e alla macrostruttura della Giunta regionale.

**Tabella 9 - Organigramma macrostruttura Giunta regionale delibera n. 854/2019 - Allegato "A"**



**Tabella 10 - Macrostruttura Giunta regionale**

Macrostruttura anno al 31 dicembre 2020			Macrostruttura al 31 dicembre 2021		
DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI	DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI
Direzione Generale	3	12	Direzione Generale	3	12
Dipartimento Presidenza	6	20	Dipartimento Presidenza	6	20
Dipartimento Risorse	9	32	Dipartimento Risorse	9	32
Dipartimento Territorio - Ambiente	10	39	Dipartimento Territorio - Ambiente	7	29
Dipartimento Agricoltura	8	41	Dipartimento Agricoltura <sup>15</sup>	8	40
Dipartimento Infrastrutture - Trasporti	10	35	Dipartimento Infrastrutture - Trasporti <sup>16</sup>	9	35
Dipartimento Sanità	9	30	Dipartimento Sanità	9	30
Dipartimento Lavoro - Sociale	8	48	Dipartimento Lavoro - Sociale	8	48
Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo	7	30	Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo <sup>17</sup>	7	29
Servizio autonomo Audit	1	4	Servizio autonomo Audit	1	4
Servizio autonomo Avvocatura	1	6	Servizio autonomo Avvocatura	1	6
Servizio autonomo Controlli e Anticorruzione	1	4	Servizio autonomo Controlli e Anticorruzione	1	4
<b>Totali</b>	<b>73</b>	<b>301</b>	<b>Totali</b>	<b>69</b>	<b>289</b>
			AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - APC <sup>18</sup>	3	11
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>73</b>	<b>301</b>		<b>72</b>	<b>300</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti con nota n. 268523 del 12 luglio 2022 trasmessa dalla Giunta regionale

Dai dati esposti, si evince come la macrostruttura dell'Organo esecutivo, successivamente alle ultime modifiche intervenute nel corso dell'esercizio 2021, si articola in una Direzione generale, in otto dipartimenti (unità organizzative complesse) e in tre servizi autonomi (audit; avvocatura; controlli e anticorruzione), cui si aggiunge l'"Agenzia regionale di Protezione Civile", istituita con legge regionale 20 dicembre 2016, n. 46, recante "Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", come successivamente modificata e integrata (l'Agenzia ha assunto piena operatività con la delibera di Giunta regionale n. 822 del 13 dicembre 2021, con la quale è stato ad essa attribuito "il personale a tempo indeterminato in forza presso il Dipartimento Territorio-Ambiente della Giunta

<sup>15</sup> Con DGR n. 191 del 31.3.2021 "Dipartimento "Agricoltura" - Revisione parziale dell'assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 271 del 14.05.2020" è stato soppresso n. 1 Ufficio.

<sup>16</sup> Con DGR n. 639 dell'11.10.2021 "Dipartimento "Infrastrutture - Trasporti" - Revisione parziale dell'assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 149 dell'11.03.2020" è stato soppresso n. 1 Servizio del Dipartimento.

<sup>17</sup> Con DGR 215 del 22.4.2021 "Dipartimento "Sviluppo Economico - Turismo" - Revisione parziale dell'assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 152 dell'11.03.2020" è stata operata la soppressione di n. 2 Uffici vacanti presso due Servizi del Dipartimento e l'istituzione di n. 1 nuovo Ufficio presso la Direzione del Dipartimento stesso.

<sup>18</sup> Con DGR n. 822 del 13.12.2021 "Provvedimenti in merito all'operatività dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i."

*Regionale, specificamente nei Servizi «Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile», «Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale» e «Programmazione Attività di Protezione Civile»).*

L'esame della documentazione disponibile ha dato conto, altresì, di una riduzione del numero dei servizi del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti e del numero degli uffici dei dipartimenti Agricoltura e Sviluppo Economico-Turismo.

Al 31 dicembre 2021, rispetto all'anno precedente, non si rilevano ulteriori significative variazioni nell'articolazione della macrostruttura della Giunta regionale.

### **3.2 La dotazione organica della Giunta regionale al 31 dicembre 2021**

Al 31 dicembre 2021 la dotazione organica della Giunta regionale è risultata pari a 1.370 unità, in riduzione di 138 unità, pari al 9,15 per cento, rispetto alla precedente annualità.

Il personale in servizio alla stessa data, pari a 1.105 unità, di cui 1.097 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato, ha fatto anch'esso registrare una flessione di 164 unità (12,92 per cento rispetto al 31 dicembre 2020).

**Tabella 11 - Dotazione organica e personale in servizio della Giunta regionale al 31 dicembre 2021**

Categ.	Dotazione organica al 31 dicembre 2021 <sup>19</sup>	Personale in servizio, a tempo indeterminato, al 31.12.2021	Personale in servizio, a tempo determinato, in servizio presso le strutture amm.ve della Giunta regionale al 31.12.2021	Numero totale dipendenti in servizio presso le strutture amm.ve della Giunta regionale al 31.12.2021
Dirigenti	80	44	8	52
Cat. D	496	397	-	397
Cat. C	402	299	-	299
Cat. B	365	330	-	330
Cat. A	27	27	-	27
<b>Totale</b>	<b>1370</b>	<b>1097</b>	<b>8</b>	<b>1105</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti con nota n. 268523 del 12 luglio 2022 trasmessa dalla Giunta regionale

<sup>19</sup> La dotazione organica al 31.12.2021 è stata elaborata aggiungendo alla dotazione organica all'1.1.2021 il numero degli assunti (periodo 1.1.2021 – 31.12.2021) e sottraendo quello dei cessati (periodo 1.1.2021 – 31.12.2021), in base ai dati estratti dal Sistema di gestione giuridica del personale - TINN in uso al Servizio Organizzazione.

### **3.3 La struttura organizzativa del Consiglio regionale**


L'attuale struttura organizzativa del Consiglio regionale è stata definita con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 172 del 10 dicembre 2013, provvedimento che ha approvato il progetto di riorganizzazione complessiva dell'Organo predisposto dalla Direzione Attività amministrativa, su delega conferita con delibera consiliare n. 148 del 29 ottobre 2013.

Parziali interventi, afferenti, per lo più, al trasferimento di competenze tra servizi, sono stati effettuati con delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 164 del 20 novembre 2014 e n. 103 del 10 agosto 2018.

Nel corso dell'esercizio 2021, così come nel precedente, non risultano intervenute modifiche.

La struttura del Consiglio regionale è composta da due Direzioni ("Affari della Presidenza e legislativi" e "Attività amministrativa") e da due servizi ("Segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione" e "Supporto alle Autorità indipendenti"), la cui articolazione di dettaglio trova rappresentazione nei seguenti prospetti.

**Tabella 12 - Macrostruttura Consiglio regionale dell'Abruzzo**



**Tabella 13 - Dotazione organica e personale in servizio del Consiglio regionale al 31 dicembre 2021**

Macrostruttura anno 2020			Macrostruttura al 31 dicembre 2021		
DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI	DIPARTIMENTI/SERVIZI AUTONOMI	SERVIZI	UFFICI
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI:			DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI:		
-Servizio Affari assembleari e commissioni	1	5	-Servizio Affari assembleari e commissioni	1	5
-Servizio Legislativo, Qualità della legislativo e studi	1	2	-Servizio Legislativo, Qualità della legislativo e studi	1	2
-Servizio Analisi economica statistica e monitoraggio	1	2	-Servizio Analisi economica statistica e monitoraggio	1	2
-Servizio affari Istituzionali ed Europei	1	2	-Servizio affari Istituzionali ed Europei	1	2
Ufficio affari generali e Segreteria		1	-Ufficio affari generali e Segreteria		1
DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA:			DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA		
- Servizio Organizzazione e Gestione Risorse umane	1	2	-Servizio Organizzazione e Gestione Risorse umane	1	2
-Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali	1	2	-Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali	1	2
-Servizio Informatica	1	2	-Servizio Informatica	1	2
SERVIZIO DI SEGRETERIA, AAGG STAMPA E COMUNICAZIONE	1	2	SERVIZIO DI SEGRETERIA, AAGG STAMPA E COMUNICAZIONE	1	2
SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLE AUTORITÀ' INDIPENDENTI	1	4	SERVIZIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLE AUTORITÀ' INDIPENDENTI	1	4
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>24</b>

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022

### 3.4 La dotazione organica del Consiglio regionale.

La dotazione organica del Consiglio regionale non ha subito, dal 2016 ad oggi, variazioni di rilievo, con una sua ultima definizione effettuata con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 96 del 12 luglio 2018.

**Tabella 14 - Dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2021 - Consiglio regionale**

	Personale al 31.12	Dotazione organica di diritto	Percentuale di copertura
	2021	2021	2021
Dirigenti	9	11	81%
Cat. D	33	39	84%
Cat. C	47	58	81%
Cat. B	22	39	56%
<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>147</b>	<b>75%</b>

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022

Il personale in servizio al 31 dicembre 2021 risulta pari a 111 unità, a fronte di una dotazione organica di 147 unità, con una percentuale di copertura di circa il 75 per cento.

## 4. I LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMI 557 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Com'è noto i commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 29620, hanno previsto l'obbligo, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di assicurare la riduzione delle spese di personale con azioni, da realizzare nell'ambito della propria autonomia, volte:

- a) alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160);
- b) alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative;
- c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

### 4.1 Il rispetto dei limiti di spesa

Ai sensi del comma 557-*quater* del richiamato articolo 1, gli enti sono tenuti ad assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (parametro statico<sup>21</sup>), considerando ai fini del calcolo gli impegni “[...] al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali [...]”.

Deroghe a tale previsione di carattere generale sono state previste dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a mente del quale non rileva ai fini del rispetto del

---

<sup>20</sup> “557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

<sup>21</sup> Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG

limite in argomento il costo del personale soprannumerario trasferito dalle province, e dai commi 793 e 794, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che escludono dal computo gli oneri sostenuti per i dipendenti dei centri per l'impiego.<sup>22</sup>

Utile strumento per l'individuazione delle voci da considerare nel calcolo dell'aggregato di spesa è rappresentato dal Documento 11/116/CR05/C1 redatto dalla "Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" e, in particolare, dalla scheda tecnica ad esso allegata rubricata "Quantificazione delle spese di personale ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006", che precisa "[...] costituiscono componenti da considerare per la determinazione delle spese di personale: a) le retribuzioni lorde – trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione delle categorie protette) a tempo determinato, di formazione e lavoro, al personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale comandato presso altre amministrazioni; b) i compensi corrisposti alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) le spese per contratti di somministrazione di lavoro; d) gli emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili; e) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori; f) l'IRAP; g) gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo; h) gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con esclusione di quelli riferiti ai contratti collettivi nazionali ed alla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione di contratti collettivi nazionali che prevedano un tetto massimo alle risorse decentrate espresso in percentuale di monte salari. Per la determinazione puntuale delle spese di personale da conto annuale, secondo i criteri di cui sopra, si forniscono le specificazioni riportate nell'allegata scheda tecnica"<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Nello specifico il primo recita: "Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794."

Il secondo dispone: "Per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati forniti, anche a seguito di dedicati approfondimenti istruttori, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, che danno conto del rispetto del limite in argomento per l'esercizio 2021.

**Tabella 15 - Spesa di personale soggetta al limite di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Giunta regionale**

Codice siope	Descrizione	Impegni 2020	Impegni 2021	Impegni media 2011/2013
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	66.730.114	65.223.543	
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive	4.383.642	4.123.949	
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile	-	-	
1.09.01.01.000	Rimborsi spese di personale	3.399.761	3.980.680	
1.03.02.14.000	Servizio sostitutivo (buoni pasto)	535.037	964.153	
1.03.02.04.000	Servizi per formazione e addestramento personale dell'Ente	63.788	103.283	
	Spese non soggette al limite	16.892.642	16.468.867	
	<b>Totale</b>	<b>58.219.700</b>	<b>57.926.741</b>	<b>81.767.766</b>

Fonte: nota Giunta regionale protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022

23 Scheda tecnica - quantificazione delle spese di personale ai fini dell'applicazione dall'art. 1, comma 557, della l. 296/2006I dati delle spese di personale presenti nel conto annuale da considerare sono quelli contenuti nelle tabelle 12, 13 e 14, da ricavare in base alle indicazioni di seguito specificate.

**TABELLA 12** – oneri annui per voci retributive a carattere “stipendiale” corrisposte al personale in servizio

Dal totale di colonna 9 di detta tabella vanno decurtati:

il totale della colonna 7 – “arretrati anni precedenti”;

il totale dell'ultima riga “collaboratori a tempo determinato”.

**TABELLA 13** – oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al personale in servizio

Dalla colonna “Totale” di detta tabella vanno decurtati:

il totale della colonna S998 – “arretrati anni precedenti”;

il totale dell'ultima riga “collaboratori a tempo determinato”.

Dalle tabelle 12 e 13 vanno decurtati gli importi relativi al personale in servizio appartenente alle categorie protette.

**TABELLA 14** – altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

Di detta tabella vanno presi in considerazione gli importi relativi alle seguenti voci:

codice L005 – “assegni per il nucleo familiare”;

codice L011 – “erogazione buoni pasto”;

codice L100 – “equo indennizzo al personale”;

codice L105 – “somme corrisposte all'agenzia di somministrazione (interinale)”;

codice L108 – “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, per la quota riferita a co.co.co. diverse rispetto a quelle di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

codice P015 – “retribuzioni del personale a tempo determinato”;

codice P016 – “retribuzione del personale con contratto di formazione e lavoro”;

codice P055 – “contributi a carico dell'amministrazione su competenze fisse ed accessorie”;

codice P058 – “quote annue di accantonamento del TFR o altre indennità di fine servizio”;

codice P061 – “IRAP”;

codice P062 – “oneri per i contratti di somministrazione (interinali)”;

codice P065 – “compensi per il personale ai lavori socialmente utili”;

la differenza tra l'importo della voce con codice P071 – “somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale” e l'importo della voce con codice P090 – “rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale”.

Dall'ammontare delle voci con codice L105, L108, P015, P055, P061 e P062 vanno decurtati gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse comunitarie, statali (V. FAS) e private e quelli relativi ai collaboratori delle strutture di supporto agli organi politici.

Dall'ammontare delle voci con codice P015, P016, P055, P061, P062 e P065 vanno decurtati gli importi corrisposti a titolo di arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti.

Con riferimento alle c.d. "spese non soggette al limite", l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto generale 2021, rappresenta che esse afferiscono al personale trasferito dalle province ovvero ad altre esclusioni previste nella scheda tecnica allegata al citato Documento 11/116/CR05/C1 redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, così come specificato nel seguente prospetto.

**Tabella 16 - Componenti escluse dalla determinazione della spesa di personale - Giunta regionale**

Componenti escluse	Importo
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	115.498,70
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	2.055.236,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.577.316,00
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	809.747,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	
Incentivi per la progettazione	
Incentivi recupero ICI	
Diritto di rogito	
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
Altre spese escluse ai (personale trasferito dalle Province)	11.911.070,00
<b>Totale</b>	<b>16.468.867,70</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti con nota n. 268523 del 12 luglio 2022 trasmessa dalla Giunta regionale

Anche il Consiglio regionale, come emerge dalla documentazione trasmessa, rispetta i vincoli in esame con impegni relativi alla spesa di personale 2021 inferiori rispetto alla media registrata nel triennio di riferimento (2011/2013).

**Tabella 17 - Spesa di personale soggetta al limite di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Consiglio regionale**

Codice siope	Descrizione	Impegni 2021	Impegni media 2011/2013
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	5.891.106,06	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente lavoro flessibile personale assunto per conto dei gruppi	441.453,24	
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente lavoro flessibile personale assunto per segreterie politiche	800.303,28	
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive	451.551,19	
1.01.01.02.002	Buoni pasto	75.000,00	
	<b>Totale impegni spesa personale 2021</b>	<b>7.659.413,77</b>	
<i>Totale impegni</i>	<i>Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	<i>1.194.887,34</i>	
	Spese non soggette al limite	605.818,00	
<b>Totale impegni</b>		<b>8.248.483,11</b>	<b>10.006.412,00</b>

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022

Le spese escluse dal computo, dettagliate dal Consiglio regionale, sono riportate nella tabella che segue.

**Tabella 18 - Componenti escluse dalla determinazione della spesa di personale - Consiglio regionale**

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti	2021
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	76.225,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	77.745,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	419.489,00
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	32.359,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per	
Incentivi per la progettazione	
Incentivi recupero ICI	
Diritto di rogito	
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero)	
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n.	
Altre spese escluse ai (personale trasferito dalle Province)	
<b>Totale</b>	<b>605.818,00</b>

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022

## 5. LA SPESA DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

L'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pone un ulteriore vincolo alla spesa di personale<sup>24</sup>, al fine di ricondurre il ricorso al lavoro flessibile nei fisiologici limiti di temporaneità e urgenza, così come previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ([...] *per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale [...]*), giacché, sovente, tali forme di lavoro sono state utilizzate come strumento per superare gli stringenti vincoli vigenti in termini di *turn over*.

Il richiamato articolo 9, comma 28, ha introdotto un limite di spesa per i contratti in argomento pari al 50 per cento di quella sostenuta per le medesime finalità nell'esercizio 2009, con una mitigazione di tale vincolo per gli enti rispettosi dell'obbligo di contenimento degli

<sup>24</sup> *A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive codificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.*

oneri complessivi di personale previsto dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, fermo restando il limite massimo rappresentato dalla spesa sostenuta nel 2009.

In materia l'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40, statuisce che “[2-bis] Le disposizioni di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, costituenti principi generali di coordinamento della finanza pubblica, si applicano alla spesa complessiva per il personale con contratto a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile della Giunta regionale e del Consiglio regionale. [2-ter] La Giunta regionale fissa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, i limiti di spesa di cui al comma 2-bis, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio”.

Con delibera della Giunta regionale n. 719 del 17 novembre 2020 sono stati fissati, ai sensi della richiamata normativa, i limiti di spesa in argomento per le annualità 2020, 2021 e 2022 pari a euro 4.870.205,00 per la Giunta e a euro 2.766.940,00 per il Consiglio.

I dati relativi alle spese per lavoro flessibile sostenuti dagli organi regionali nell'esercizio in esame, comprensivi degli oneri sostenuti per il personale assegnato ai gruppi consiliari, sono riportati nella tabella che segue<sup>25</sup>.

**Tabella 19 - Verifica limite articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Regione Abruzzo**

Consiglio regionale	2009	2021
Comparto	176.632,72	0
<i>Totale strutture amministrative</i>	176.632,72	0
Segreterie politiche	724.153,13	860.303,28
Gruppi consiliari	859.871,74	1.665.374,06
Dirigenti a tempo determinato	104.650,18	41.259,35
<i>Totale Consiglio</i>	1.865.307,77	2.574.487,20
Giunta regionale		
Comparto	1.231.122,28	0
<i>Totale strutture amministrative</i>	1.231.122,28	0

<sup>25</sup> Cfr., Corte costituzionale sentenza n. 215/2021, con la quale è stata dichiarata “[...] l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012) nella parte in cui dispone che «Alle spese di cui al comma 1 [personale dei gruppi consiliari] non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»”

## 5. LA SPESA DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE

Consiglio regionale	2009	2021
Organi politici	1.086.614,19	1.052.660,00
Dirigenti a tempo determinato	2.603.711,71	1.649.204,00
<i>Totale Giunta</i>	4.921.448,18	2.701.864,00
<i>Totale spesa personale a tempo determinato</i>	6.786.755,95	5.276.351,20
Giunta - co.co.co.	5.974.279,00	0
Consiglio - co.co.co.	0	0
<b>Totale spesa personale a tempo determinato e co.co.co.</b>	<b>12.761.034,95</b>	<b>5.276.351,20</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dal Consiglio e dalla Giunta regionale

Per l'esercizio 2021 risultano, dunque, rispettati i limiti di legge in materia di spesa per personale a tempo determinato ovvero con altre forme di lavoro flessibile.

## 6. I LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

La disciplina generale di contenimento del trattamento accessorio trova fondamento nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a mente del quale l'ammontare complessivo delle risorse a tal fine destinate al personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Nella formulazione di tale disposizione, sostanzialmente reiterativa dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non è stata, tuttavia, riproposta la parte della norma che prevedeva l'automatica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.<sup>26</sup>

Di seguito si riportano gli esiti delle verifiche effettuate in materia di trattamento accessorio del personale del Consiglio e della Giunta regionale.

### 6.1 Contratto integrativo del personale di comparto del Consiglio regionale

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Consiglio regionale è stata sottoscritta il 28 aprile 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali e sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla successiva verifica del Collegio dei revisori che, con verbale del 7 maggio 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi di costituzione del fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2021.

Da quanto in atti, il contratto risulta perfezionato in data 28 maggio 2021.

In sede istruttoria<sup>27</sup>, il Consiglio Regionale ha quantificato, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento, come riportato nei prospetti seguenti, le risorse destinate alla contrattazione decentrata<sup>28</sup>, con effettuazione delle decurtazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

<sup>26</sup> Cfr., articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”.

<sup>27</sup> Nota protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022-Consiglio regionale.

<sup>28</sup> Articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018.

**Tabella 20 - Trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale**

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE		DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2021	Risorse non disponibili per la contrattazione annuale	2021
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (ART.67 COMMA 1, LETT B CCNL 21.05.2018) (A+B+C+D+E+F+G+I-L)	698.070,01	INDENNITA' DI COMPARTO	45.635,85
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'		PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE	183.013,54
DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015 (ARTICOLO 1, C. 456, L. 147/2013)	-18.671,67	TOTALE RISORSE NON DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE ANNUALE	228.649,39
TOTALE RISORSE FISSE	679.338,34		
Risorse variabili		Risorse vincolate	
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 93 DEL D.LGS 163/2006	9.960,79	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 93 DEL D.LGS 163/2006	9.960,79
SPONSORIZZAZIONI (ART 67 C.3 LETT H EX CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett. d come sostituita dal CCNL 5/10/01 art.4, C 4)			
RISPARMI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (ART 67 C.3 LETT B) EX ART 16 DL 98/2011)			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART 67 C.3 LETT C))			
RISPARMI DA STRAORDINARIO (ART 67 C.3 LETT E))	56.067,11	Risorse disponibili per la contrattazione annuale	
ART 67 C.4 CCNL 21.05.2018: In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza). N.B. VALORE STORICO DALLO STRALCIO	28.962,90	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART.68, C.2 LETT A CCNL 21.05.2018)	273.721,81
		PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART.68, C.2 LETT B CCNL 21.05.2018)	117.309,35
		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO/DISAGIO (ART.68, C.2 LETT C CCNL 21.05.2018)	3.500,00
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' (ART.68, C.2 LETT D CCNL 21.05.2018)	
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART 31 CCNL 22.01.2004)	5.374,12	COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART.68, C.2 LETT E CCNL 21.05.2018)	75.000,00
		PROGRESSIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA ANNO RIFERIMENTO (ART.68, C.2 LETT J CCNL 21.05.2018)	40.000,00
DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE per superamento tetto	-31.621,93	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER CONTRATTAZIONE ANNUALE	509.531,16
TOTALE RISORSE VARIABILI	68.742,99		
<b>TOTALE</b>	<b>748.141,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>748.141,34</b>

Fonte: nota Consiglio protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022

**Tabella 21 - Calcolo della decurtazione al trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale**

RISORSE DECENTRATE		
APPLICAZIONE CRITERI PER LA RIDUZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS N.75/2017		
DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2021
RISORSE DECENTRATE STABILI	960.798,6	1.004.097,4
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	330.734,3	324.699,09
RISORSE DECENTRATE VARIABILI	83.727,08	90.404,13
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ex ART.113 D.LGS. 50/2016)		

QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ex ART.93 D.LGS. 163/2006)	32.051,17	9.960,79
<b>TOTALE</b>	<b>745.842,4</b>	<b>779.763,26</b>
IMPORTI DA NON CONSIDERARE AI FINI DEL TETTO		
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	195,42	5.374,12
MANCATA COPERTURA P.O.		
DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (ART 67 C.2 LETT B CCNL		9.725,73
Importo pari ad € 83,20 per le unità destinatarie del personale del CCNL FL in		9.484,80
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ex ART.93 D.LGS. 163/2006)	32.051,17	9.960,79
<b>TETTO EFFETTIVO</b>	<b>713.595,8</b>	<b>745.217,82</b>
RIDUZIONE ART.1 c. 236 L.208/2015 (TETTO)		
RIDUZIONE ART.23 D.LGS 75/2017 (TETTO)		31.621,93
<b>IMPORTO AL NETTO DELLE RIDUZIONI PER SUPERAMENTO TETTO</b>	<b>713.595,8</b>	<b>713.595,89</b>

Fonte: nota Consiglio regionale protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022

## 6.2 Contratto integrativo dell'area dirigenza del Consiglio Regionale

L'ipotesi di contratto decentrato integrativo dell'area dirigenza del Consiglio regionale è stata sottoscritta il 28 aprile 2021 dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali e successivamente sottoposta, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, alla verifica del Collegio dei revisori che, con verbale del 7 maggio 2021, ha certificato " *compatibilità dei costi derivanti della contrattazione decentrata integrativa dell'anno 2021 del personale dirigente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo con i vincoli di bilancio e quelle derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori..*".

Da quanto in atti, il contratto risulta perfezionato in data 28 maggio 2021.

Le risorse in argomento, riportate nei seguenti prospetti, risultano quantificate nel rispetto della vigente normativa.

**Tabella 22 - Trattamento accessorio del personale dirigente del Consiglio regionale**

DIRIGENZA - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021			
DESCRIZIONE	IMPORTI	Destinazione del Fondo	
		DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO	502.349,36		
INCREMENTO SRT 56 CCNL 18/20	14.002,06		
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (CCNL 23/12/99 art.26, c.1, lett. a)		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	434.220,50
INCREMENTI CCNL 98-01 (art.26, c.1 lett. d)		RETRIBUZIONE DI RISULTATO	82130,92
<i>Totale Risorse Fisse</i>	<i>516.351,42</i>		
Risorse Variabili			
INTEGRAZIONE 1,2% (art. 26 c.2 CCNL 98-01)			
RIORGANIZZAZIONE (art. 26 c.3 - Parte Variabile CCNL 98-01)			

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art.20 c.2 CCNL 06-09)			
ALTRE RISORSE VARIABILI			
SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE			
DECURTAZIONE FONDO PARTE VARIABILE LIMITE 2016 (art.23, c.2, D.75/2017)			
ALTRE DECURTAZIONI FONDO PARTE VARIABILE			
Totale Risorse Variabili		0	
<b>TOTALE</b>	<b>516.351,42</b>	<b>TOTALE</b>	<b>516.351,42</b>

Fonte: nota Consiglio prot. n. 4850 del 24 giugno 2022

**Tabella 23 - Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale dirigenziale del Consiglio regionale**

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2021
RISORSE FISSE	499.046,97	516.351,42
RISORSE VARIABILI	17.398,61	
TOTALE	516.445,48	516.351,42
IMPORTI DA NON CONSIDERARE AI FINI DEL TETTO	7.747,23	14.002,06
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE		
TETTO EFFETTIVO	516.445,58	502.349,36
RIDUZIONE ART.23 D.LGS 75/2017 (TETTO)		
<b>IMPORTO AL NETTO DELLE RIDUZIONI PER SUPERAMENTO TETTO</b>	<b>516.445,98</b>	<b>502.349,36</b>

Fonte: nota Consiglio protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022

### 6.3 Contratto integrativo del personale di comparto della Giunta regionale

La Giunta regionale ha comunicato l'entità delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di comparto nei valori riportati nelle seguenti tabelle, dai quali non risultano criticità.

**Tabella 24 - Trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale**

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE	2021	DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE	2021
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		Risorse non disponibili per la contrattazione annuale	
Unico importo consolidato (art.67 comma 1, lett b ccnl 21.05.2018) (a+b+c+d+e+f+g+i-l)	9.566.567	Indennità di comparto	611.075
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità'	3.004.951	Progressioni orizzontali toriche	3.124.906
		Pers. Ex viii qualifica	2.905
Decurtazione permanente dal 2015 (articolo 1, c. 456 , l. 147/2013)	1.478.461		
Riduzione art. 4 dl. 16/2014 su 2016	40.283	Totale risorse non Disponibili per la Contrattazione annuale	3.738.886
Totale risorse fisse	11.052.774		
Risorse variabili		Risorse vincolate	
Incentivi funzioni tecniche art. 93 del d.lgs 163/2006		Incentivi funzioni tecniche art. 93 del d.lgs 163/2006	
Sponsorizzazioni (art 67 c.3 lett h Ex ccnl 1/4/99 art.15, c.1 lett. D come sostituita dal ccnl 5/10/01 art.4, c 4)		Art. 68 c.2. Lett g)	50.000
Risparmi derivanti da piani di Razionalizzazione (art 67 c.3 lett B) ex art 16 dl 98/2011)			
Specifiche disposizioni di legge (art 67 c.3 lett c))	50.000		

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE		DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2021	Risorse non disponibili per la contrattazione annuale	2021
Ria (ART 67 C.3 LETT D))	47.251		
Risparmi da straordinario (art 67 C.3 lett e))	76.390	Risorse disponibili per la contrattazione annuale	
ART 67 C.4 CCNL 21.05.2018: In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza). N.B. VALORE STORICO DALLO STRALCIO	476.431	Premi correlati alla performance organizzativa (art.68, c.2 lett a ccnl 21.05.2018)	2.450.166
		Premi correlati alla performance individuale (art.68, c.2 lett b ccnl 21.05.2018)	1.471.733
		Differenziazione art.69 ccnl 2016-2018	161.711
		Indennità' condizioni Lavoro/ disagio (art.68, c.2 Lett c ccnl 21.05.2018)	150.0000
CCNL 1/4/99 art.15, comma 5 MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		Indennità' di turno, Reperibilità' (art.68, c.2 lett D ccnl 21.05.2018)	200.000
Somme non utilizzate fondo anno precedente (art 31 ccnl 22.01.2004)	85.754	Compensi per specifiche Responsabilità' (art.68, c.2 Lett e ccnl 21.05.2018)	2.050.000
Altre risorse variabili	491.235		
		Progressioni economiche Con decorrenza anno Riferimento (art.68, c.2 lett J ccnl 21.05.2018)	250.0000
DECURTAZIONE DEL FONDO PARTE VARIABILE per superamento tetto	1.143.909	Totale risorse disponibili Per contrattazione Annuale	
Ulteriore riduzione art. 4 dl. 16/2014 su 2021.	322.079		
Totale risorse variabili	1.227.063	Performance e condizioni di lavoro (voce non soggetta a contrattazione nell'anno 2021)	291.353
<b>TOTALE</b>	<b>10.813.850</b>	<b>TOTALE</b>	<b>10.813.850</b>

Fonte: nota Giunta protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022

La differenza di euro 291.353,00 tra il totale delle risorse previste per la contrattazione decentrata e quelle effettivamente ad essa destinate risulta riferibile, da quanto riscontrato nella documentazione esaminata, alla voce "performance e condizioni di lavoro".

Tale posta, alla cui definizione si richiama la Giunta regionale, sarà oggetto di verifiche nei futuri giudizi di parificazione.

L'Organo esecutivo ha, altresì, dato conto del valore delle voci di spesa in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, così come di seguito specificato.

**Tabella 25 - Trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale (voci in deroga)**

DESCRIZIONE	ANNO 2021
Art. 11 comma 1 Lett. a) D. L. 135/2018 (aumenti contrattuali CCNL 2016/2018)	112.403
Art. 11 comma 1 Lett. a) D. L. 135/2018 (aumenti contrattuali CCNL 2016/2018)	108.767
Incremento dotazione organica trasferimento funzioni Provincie	2.240.032
Art. 11 comma 2 D. L. 135/2018 (stabilizzazione del personale)	227.207
Incentivi tecnici	50.000
Economie fondo anno precedente	377.108
<b>TOTALE</b>	<b>3.115.517</b>

Fonte: nota Giunta protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022

L'ammontare complessivo del fondo per il personale non dirigenziale, come riportato nella delibera di Giunta regionale n. 595 del 20 settembre 2021 (*Ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale del comparto. Utilizzo Fondo risorse decentrate anno 2021 - Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, ai sensi dell'art. 8, comma 6, C.C.N.L. comparto Funzioni locali del 21.05.2018*"), risulta pari a euro 15.348.763.

**Tabella 26 - Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale**

RISORSE DECENTRATE APPLICAZIONE CRITERI PER LA RIDUZIONE DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS N.75/2017		
DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2021
Risorse decentrate stabili	10.213.252	12.571.519
Fondo posizioni organizzative	3.731.421	4.534.913
Risorse decentrate variabili	1.858.702	1.177.064
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (ex ART.113 D.LGS. 50/2016)		
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ex ART.93 D.LGS. 163/2006)	50.0000	50.000
Totale	15.853.375	18.333.496
Importi da non considerare ai fini del tetto		
Somme non utilizzate anno precedente	1.105.997	377.108
Mancata copertura p.o.		
Differenziale posizioni economiche (art 67 c.2 lett b ccnl)		108.767
Importo pari ad € 83,20 per le unità destinatarie del personale del CCNL FL in		112.403
Art.11 comma 1 e 2 D.L. 135/2018		2.467.239
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ex ART.93 D.LGS. 163/2006)	50.000	50.000
Tetto effettivo	14.697.378	15.217.979
RIDUZIONE ART.1 c. 236 L.208/2015 (TETTO)	1.478.461	1.478.461
Ulteriore riduzione per organico sul 2016	623.310	
Riduzione art.23 d.lgs 75/2017 (tetto)		1.143.909
Riduzione art.4 d.l.16/2014	40.283	40.283
<b>IMPORTO AL NETTO DELLE RIDUZIONI PER SUPERAMENTO TETTO</b>	<b>12.555.324</b>	<b>12.555.324</b>

Fonte: nota Giunta protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022

Da quanto in atti, risulta che la parte variabile del fondo non ha subito incrementi in relazione all'applicazione dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e che in riferimento all'applicazione dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e del relativo decreto attuativo del 3 settembre 2019, " ...si registra nel 2021 un numero di personale in servizio inferiore a quello del 31 dicembre 2018, e pertanto ... è fatto salvo il limite iniziale 2016." .

## 6.4 Contratto integrativo dell'area dirigenza della Giunta regionale

La giunta regionale ha comunicato, nei valori riportati nei seguenti prospetti, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dirigenziale nell'esercizio 2021.

**Tabella 27 - Trattamento accessorio dirigenza della Giunta regionale**

Dirigenza - fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Anno 2021			
		Destinazione del fondo	
Descrizione	Importi	Descrizione	Destinazione
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato <i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		Risorse per la retribuzione di posizione e di Risultato	
Posizione e risultato anno 1998 (ccnl 23/12/99 art.26, c.1 lett. A)	3.056.825	Retribuzione di posizione	3.871.337
Incrementi ccnl 98-01 (art. 26, c.1, lett. D)	86.967	Retribuzione di risultato	683.177
Incrementi ccnl 02-05 (art.23 cc. 1,3)	194.803		
Incrementi ccnl 04-05 (art.4 cc. 1,4)	235.307		
Incrementi ccnl 06-09 (art.16 cc. 1,4)	192.224		
Incrementi ccnl 08-09 (art.5 cc. 1,4)	130.825		
Processi di decentramento (art. 26 c. 1 lett. F) ccnl 98-01)	27.181		
Ria e mat. Ec. Pers. Cessato (art.26 c.1 lett g) ccnl 98-01)	232.040		
Incr. Dot. Org./riorg. Stabile serv. (art.26 c.3 - p. Fissa ccnl 98-01)	251.966		
Rid. Stabile org. Dirig. (art. 26 c. 5 ccnl 98-01)	119.594		
Altre risorse fisse con carattere di Certezza e stabilita' Ccnl 2016-2018 applicato nel 2021	100.299		
Decurtazione fondo 3.356,97 euro (art.1 c. 3 lett e) ccnl 00-01)			
Decurtazione fondo (art.1 c.456 l.147/2013)	1.839.615		
Decurtazione fondo parte stabile limite 2016 (art.23, c.2, d.lgs. 75/2017)			
Altre decurtazioni fondo parte fissa			
<b>Totale risorse fisse</b>	<b>2.788.415</b>		
<i>Risorse variabili</i>			
Integrazione 1,2% (art. 26 c. 2 ccnl 98-01)	83.644		
Riorganizzazione (art. 26 c.3 - parte variabile ccnl 98-01)	1.293.525		
Specifiche disposizioni di legge (art.20 c.2 ccnl 06-09)			
Altre risorse variabili			
Somme non utilizzate fondo anno precedente	388.930		
Decurtazione fondo parte variabile limite 2016 (art.23, c.2, d.75/2017)			
Altre decurtazioni fondo parte variabile			
<b>Totale risorse variabili</b>	<b>1.766.099</b>		
<b>Totale</b>	<b>4.554.514</b>	<b>Totale</b>	<b>4.554.514</b>

Fonte: nota prot. 268523 del 12 luglio 2022 della Giunta regionale

Nella documentazione prodotta è data, altresì, menzione delle voci di spesa in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per complessivi euro 733.315,00, come di seguito specificato.

**Tabella 28 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale della Giunta regionale (voci in deroga)**

DESCRIZIONE	ANNO 2021
Art. 57 CCNL 2016-2018 contratto del 17 dicembre 2020	92.419
Incremento dotazione organica a seguito del trasferimento delle funzioni dalle Province alla Regione	251.966
Somme non utilizzate anno precedente	388.930
<b>TOTALE</b>	<b>733.315</b>

Fonte: nota protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022 della Giunta regionale

L'ammontare complessivo del fondo per l'area dirigenza risulta corrispondente ad euro 4.554.514,00 e, al riguardo, il Collegio dei revisori, con proprio atto del 26 novembre 2021, ha espresso parere favorevole "[...] in ordine alla compatibilità finanziaria dei costi della costituzione del fondo per le risorse decentrate per il personale area dirigenziale [...].

Di seguito, si riporta il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di legge.

**Tabella 29 - Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale dirigente della Giunta regionale**

DESCRIZIONE	ANNO 2016	ANNO 2021
RISORSE FISSE	2.436.150	2.788.415
RISORSE VARIABILI	3.236.398	1.766.099
TOTALE	5.672.548	4.554.514
IMPORTI DA NON CONSIDERARE AI FINI DEL TETTO		344.386
SOMME NON UTILIZZATE ANNO PRECEDENTE	1.370.000	388.930
TETTO EFFETTIVO	4.302.549	3.821.198
RIDUZIONE ART.23 D.LGS 75/2017 (TETTO)		
<b>IMPORTO AL NETTO DELLE RIDUZIONI PER SUPERAMENTO TETTO</b>	<b>4.302.549</b>	<b>3.821.198</b>

Fonte: nota protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022 della Giunta regionale

## 6.5 Limiti al trattamento economico individuale

L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (legge 23 giugno 2014, n. 89), ha fissato, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, il limite massimo retributivo nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del successivo comma 3 le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo entro il termine di sei mesi.

Sul punto, la Regione Abruzzo<sup>29</sup> ha riferito che non sono previsti trattamenti economici per il personale superiori all'importo di euro 240.000,00 annui lordi.

---

<sup>29</sup> Cfr., nota Giunta regionale protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022 e nota Consiglio protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022.

## 7. GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

La vigente e articolata disciplina in materia di incarichi di collaborazione prevede che le amministrazioni pubbliche svolgano i compiti istituzionali ad esse assegnati avvalendosi, ordinariamente, di proprio personale, potendo ricorrere a soggetti esterni al solo fine di soddisfare esigenze straordinarie puntualmente tradotte nell'individuazione di obiettivi specifici e peculiari (non generali ed astratti).

Gli incarichi a soggetti esterni si pongono, dunque, nell'attuale quadro ordinamentale, come una eccezione, cui ricorrere in presenza di determinate condizioni.

Ai fini della valutazione di legittimità del ricorso a collaborazioni esterne, la normativa prevede, infatti, la sussistenza di una coerenza tra le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, l'oggetto della collaborazione e le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa<sup>30</sup>, nonché la straordinarietà, l'eccezionalità e la temporaneità della collaborazione.

L'importo del compenso, la durata e l'oggetto dell'incarico devono essere preliminarmente determinati.

Le procedure comparative, essenziali anch'esse per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione, appaiono derogabili con affidamento diretto “[...] nei limitati casi individuati dalla giurisprudenza:

- a) *procedura comparativa andata deserta;*
- b) *unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;*
- c) *assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la “particolare urgenza” deve essere “connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico” (ex plurimis, deliberazione Sez. Contr. Lombardia n. 67/2012/IADC). Non può ritenersi legittima, quindi, la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa al di sotto di una soglia individuata in valore monetario (o di un numero massimo di ore della prestazione richiesta al collaboratore), poiché “la materia è del tutto estranea a quella degli appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto*

<sup>30</sup> Preliminare appare l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di ricorrere a risorse umane interne.

*non può farsi ricorso neppure per analogia a detti criteri", in particolare agli affidamenti in economia (Sez. contr. Reg. Lombardia, n. 37/09; Sez. contr. Prov. Trento, n. 2/10 e n. 8/10)".<sup>31</sup>*

Per dovuta completezza, appare, altresì, doveroso evidenziare che al fine di procedere al conferimento di un incarico esterno non è sufficiente limitarsi ad una mera enunciazione formale circa l'impossibilità di utilizzo di risorse in servizio, ma è necessario fornire una esaustiva motivazione, anche con indicazione di specifici atti e provvedimenti, circa l'effettiva impossibilità di ricorso al personale dipendente.

In argomento di collaborazioni esterne, dall'esame della documentazione inerente all'esercizio 2021 prodotta dalla Regione Abruzzo<sup>32</sup>, sono emersi numerosi affidamenti diretti giustificati, da quanto in atti, dalla carenza di personale tecnico ed amministrativo.

Taluni rapporti di collaborazione sono risultati di durata pluriennale ovvero con un termine o una prestazione da eseguire non sempre adeguatamente definiti.

Alla luce del tratteggiato quadro normativo, non può non richiamarsi l'Amministrazione regionale a garantire la puntuale applicazione della vigente disciplina in materia di incarichi di collaborazione nonché a garantire una corretta programmazione dei fabbisogni di personale, utile ad evitare che il ricorso a soggetti esterni si trasformi in uno strumento per colmare strutturali carenze di organico.

---

<sup>31</sup> Cfr., Sezione regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n. 421/2013/SRCPIE/IADC.

<sup>32</sup> Cfr., Giunta regionale nota protocollo n. 268523 del 12 luglio 2022 e Consiglio regionale nota protocollo n. 4850 del 24 giugno 2022.

## 8. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LE SPESE DI PERSONALE - CONCLUSIONI

La normativa in materia di personale ha subito, nel corso degli anni, ripetuti interventi di riordino, spesso assai articolati e complessi, i più, diretti al contenimento della spesa e alla razionalizzazione organizzativa.

Le verifiche effettuate sulla documentazione di natura contabile ed extra contabile prodotta dalla Regione Abruzzo, si sono soffermate, in particolare, come più dettagliatamente esposto in relazione, sul rispetto dei limiti che, previsti dalle disposizioni contenute nelle diverse leggi nazionali, le regioni sono tenute ad osservare ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Con riferimento all'esercizio in esame gli esiti degli approfondimenti svolti hanno dato conto di un quadro sostanzialmente ordinato.

La dotazione organica "di fatto" di personale a tempo indeterminato, di Giunta e di Consiglio regionale, risulta pari, al 31 dicembre 2021, a complessive 1.208 unità, di cui 53 di livello dirigenziale, con percentuali di copertura, rispettivamente, dell'80,07 per cento e del 75,51 per cento.

La spesa complessiva di personale, sostenuta dalla Giunta e dal Consiglio regionale, risulta rispettosa di quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale gli impegni dell'esercizio trovano un limite nel valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013.

Parimenti rispettati risultano i vincoli previsti in materia di spese per assunzioni di personale.

In argomento, ivi richiamando integralmente quanto rappresentato nei dedicati paragrafi della relazione, si evidenzia che con legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, modificativa della previgente disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40, recante "[...] disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34", è stato previsto, a decorrere dall'esercizio in esame, che le assunzioni di personale a tempo indeterminato nei distinti ruoli della Giunta e del Consiglio regionale siano effettuate applicando, rispettivamente, l'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58, e l'articolo 3, comma 5, del decreto

legge 24 giugno 2014, n. 90", convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114 (*turn over*).

In argomento, per dovuta completezza, anche al fine di favorire più puntuali valutazioni da parte dei competenti Organi regionali, si evidenzia che la Corte costituzionale con sentenza n. 171 del 23 luglio 2021, dunque successiva alla richiamata legge regionale n. 1/2021, ha espresso un proprio orientamento sul punto.

Si ritiene, altresì, opportuno, come più ampiamente esposto in relazione, sottolineare l'assenza della asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio, prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'adozione di tale atto da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, la cui mancanza nell'esercizio in esame non concretizza una criticità grave, giacché la spesa per nuove assunzioni di personale sostenuta dalla Giunta regionale applicando la norma *de qua* è, comunque, contenuta nei limiti del *turn over*, dovrà essere nei futuri esercizi attentamente considerata, al fine di evitare il generarsi di fattori di rischio per la tenuta prospettica degli equilibri di bilancio.

Per quanto concerne la spesa di personale a tempo determinato, le verifiche effettuate hanno dato conto del rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, considerata anche la deroga prevista per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, comunque, fermo restando il limite rappresentato della spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

I dati forniti dall'Ente, in coerenza con i più recenti orientamenti giurisprudenziali, sia della Corte costituzionale sia di questa Corte, hanno considerato nel computo della spesa sia i dirigenti a tempo determinato sia il personale dei gruppi consiliari.

Il trattamento accessorio, come emerso dagli approfondimenti effettuati, non presenta profili di criticità, con un ammontare complessivo delle risorse destinate al personale di Giunta e di Consiglio regionale, anche dirigenziale, non superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, così come previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Anche il limite massimo retributivo imposto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, rubricato "*Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate*", risulta rispettato. Da quanto dichiarato in atti, infatti, non risultano erogate retribuzioni di importo superiore a euro 240.000,00 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Infine, circa gli incarichi di collaborazione, si invita l'Amministrazione regionale, come più ampiamente esposto nel dedicato paragrafo, alla puntuale applicazione della vigente disciplina, in particolare con riferimento alla definizione delle prestazioni da eseguire e dei termini delle stesse, al fine di evitare che il ricorso a soggetti esterni si trasformi in uno strumento per colmare carenze strutturali, risolvibili, invero, con una adeguata programmazione dei fabbisogni di personale.

## 9. I CONTROLLI INTERNI

### 9.1 Introduzione

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come novellato dall'articolo 33, comma 2, lett. a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che il Presidente della Regione trasmetta ogni dodici mesi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate annualmente dalla Sezione delle Autonomie, e sui controlli effettuati nell'anno, al fine di raccordare i controlli interni, affidati all'autonomia normativa ed amministrativa regionale, e quelli esterni esercitati, in modo neutrale ed indipendente, dalla Magistratura contabile.

La mancata disponibilità della relazione inerente all'esercizio 2021, nei tempi utili al presente giudizio di parificazione, ha reso necessario avviare una puntuale attività istruttoria con le diverse strutture regionali, al fine di acquisire esaustive informazioni in materia.

Si rappresenta, per dovuta completezza, che con riferimento al periodo emergenziale causato dalla pandemia da COVID-19, la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie, recante "*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19*", evidenziando la complessità, l'estensione e le criticità di tale situazione emergenziale, ha sottolineato la necessità di rafforzare al massimo i processi di controllo interno, data l'emersione di nuove aree di rischio, anche attraverso una modifica dell'approccio ai controlli sotto svariati profili (programmazione dei controlli, procedure di lavoro, aree di controllo, metodologie).

### 9.2 Quadro normativo regionale

Il sistema dei controlli interni della Regione Abruzzo trova la sua fonte normativa nell'articolo 66 del vigente Statuto e nel titolo V della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, in più parti modificata dalla legge regionale 26 agosto 2014, n. 35.

Va osservato che la disciplina sui controlli interni si declina in un contesto normativo articolato, infatti, l'art. 66 dello Statuto vigente prevede che:

- la Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisca con legge il sistema dei controlli interni; definisca le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individui la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il Consiglio regionale organizzi con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

Pertanto, il Titolo V della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, denominato sistema dei controlli interni, prevede all'art. 28 il controllo contabile ed ispettivo, all'art. 29 il controllo di gestione e al 29-*bis* la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo, delinea le finalità e la tipologia dei controlli interni suddivisi in controllo di regolarità amministrativo contabile, controllo di gestione, valutazione della Dirigenza e valutazione e controllo strategico.

In materia di controlli interni assume inoltre rilievo la legge regionale 8 aprile 2011, n. 6, che disciplina la misurazione e la valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali.

Con decreto n. 3 del 22 luglio 2019, il Consiglio regionale ha approvato il "Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio regionale" secondo cui il sistema dei controlli interni si articola in: controllo di regolarità amministrativa, controllo contabile, controllo di gestione e controllo strategico.

Per quanto concerne la Giunta regionale, una disciplina più dettagliata si rinviene nelle delibere n. 266 del 2 maggio 2015 e n. 337, n. 338 e n. 347, tutte datate 5 maggio 2015.

In particolare, con la delibera n. 266, sono state approvate le linee guida per il controllo interno di regolarità amministrativo contabile da parte della struttura speciale di supporto "Controllo Ispettivo Contabile" sulle strutture della Giunta regionale, Enti, Aziende ed altri Organismi dipendenti dalla Regione.

A seguito della riforma della macrostruttura regionale, intervenuta con legge regionale n. 35 del 2014, è stata istituita la figura del Direttore Generale.

Sono state introdotte modifiche in relazione al “Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione con la DGR n. 153 dell’11 marzo 2020 e al “Servizio autonomo *Audit*” con la DGR n. 155 del 11 marzo 2020.

Inoltre, con la DGR 203 del 14 aprile 2020 si dà atto di adottare il Disciplinare per la definizione dei criteri delle modalità per lo svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

La DGR n. 109 del 14 marzo 2017 - Disciplinare per il Controllo Analogico sulle Società *in House*, la DGR n. 459 del 5 agosto 2019 - Approvazione Schema di *Report* per il Controllo Strategico di cui all’art. 5 del Disciplinare per il Controllo Analogico delle Società *in House*, completano il quadro normativo di riferimento.

### 9.3 Il Consiglio Regionale

Nell’ambito del procedimento di parificazione del rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2021 sono stati previsti, come per le pregresse annualità, approfondimenti in ordine al sistema dei controlli interni della Regione.

A tal fine, la Sezione con nota prot. n. 2104, del 30 giugno 2022 ha richiesto di relazionare esaustivamente sulle singole tipologie di controllo attuate dall’Amministrazione regionale, nelle sue diverse articolazioni di Giunta e di Consiglio, indicando per ciascuna di esse:

- la normativa di riferimento, nonché le eventuali modifiche intercorse nell’anno;
- le disposizioni e le modalità attuative;
- gli uffici preposti;
- il numero di atti esaminati, le tecniche di campionamento adottate, il numero di irregolarità rilevate e superate;
- gli eventuali provvedimenti correttivi trasmessi ai dirigenti e ai responsabili dei servizi competenti e le conseguenti azioni intraprese.

Al riguardo, il Consiglio della Regione Abruzzo, con propria nota di riscontro prot. n. 5753 del 26 luglio 2022, ha inoltrato le relazioni firmate dai Dirigenti competenti con riguardo a ciascuna tipologia di controllo interno attivato presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, come di seguito riportate:

- controllo di regolarità amministrativa;
- controllo di regolarità contabile;
- controllo strategico, di gestione e *performance*;
- controllo sulla valutazione del personale dirigenziale;
- qualità della legislazione;
- impatto della regolamentazione;
- anticorruzione e trasparenza.

### **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

Il rapporto, a firma del Dirigente del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi, è stato elaborato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni all'amministrazione del Consiglio Regionale, adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 3/Reg. (di seguito Regolamento), e si propone di analizzare l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa espletata dal menzionato Servizio, relativamente agli atti prodotti dalle strutture amministrative (fatta eccezione per quelli adottati dal medesimo Servizio), dall'Ufficio di Presidenza e dal Consiglio regionale nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021.

Con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 05 maggio 2015, ferma restando la responsabilità individuale dei cosiddetti agenti contabili di fatto, il Consiglio regionale ha individuato e designato il responsabile pro tempore dell'Ufficio provveditorato ed economato quale Agente contabile consegnatario dei beni mobili e Agente contabile economo e l'istituto bancario affidatario del servizio quale Agente contabile tesoriere.

Con il medesimo atto, inoltre, è stato individuato il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per la resa dei conti degli agenti contabili al Servizio risorse finanziarie e strumentali, soggetto preposto ad attestarne la correttezza e la conformità con le scritture contabili ed alla successiva trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

I controlli effettuati con cadenza annuale dalla struttura specificata non hanno evidenziato criticità alcuna.

In attuazione dell'art. 66 dello Statuto, il Regolamento organizza un sistema dei controlli articolato nel seguente modo: controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo), controllo contabile, controllo di gestione e controllo strategico, demandando all'Ufficio di Presidenza la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione nonché l'individuazione delle strutture amministrative responsabili degli adempimenti ivi previsti.

L'articolo 7 del Regolamento, recante la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa, prevede che:

- il controllo venga esercitato su un campione di atti amministrativi, scelti secondo selezione casuale, con eccezione dei provvedimenti impugnati davanti al giudice, per i quali è stata disposta la resistenza in giudizio;
- sia svolto con cadenza semestrale;
- entro gennaio di ciascun anno sia definito un piano dei controlli, in assenza del quale è garantita un'attività di controllo su dieci atti per semestre;
- nell'esercizio dell'attività di controllo venga assicurato il contraddittorio con il responsabile del provvedimento, il quale dovrà fornire tutte le informazioni e la documentazione reputata utile all'istruttoria. È altresì assicurata l'applicazione dei principi sulla conservazione dell'atto secondo le disposizioni contenute agli artt. 21-*octies*, comma 2, e 21-*nonies* della legge n. 241/1990;
- quando dal controllo di un atto si riscontrino vizi di legittimità, la struttura competente ne dia comunicazione al responsabile del provvedimento, indicando i vizi riscontrati per eventuali interventi in autotutela nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 241/90.

Con deliberazione n. 199 del 20 dicembre 2019, l'Ufficio di Presidenza ha approvato l'Atto di organizzazione delle modalità attuative dei controlli interni al Consiglio regionale con cui è stata assegnata al Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi la competenza ad esercitare il controllo successivo di regolarità amministrativa (fatta eccezione per gli atti adottati dal medesimo Servizio la cui competenza è demandata al Servizio segreteria del presidente, Affari generali, stampa e comunicazione), di cui sono state, altresì, precisate la

natura collaborativa e le specifiche finalità consistenti nella verifica che l'attività amministrativa del Consiglio regionale sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità e nel contributo ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo e semplificazione degli atti.

Con deliberazione n. 12 del 28 gennaio 2021, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi, ha approvato il Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativo all'anno 2021.

Il Piano ha previsto le seguenti modalità attuative:

- il controllo in questione è riferito alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza nonché alle determinazioni dei direttori e dei dirigenti del consiglio;
- è effettuato con cadenza trimestrale con inizio dal mese di aprile (di conseguenza il controllo dell'ultimo trimestre dell'anno si è svolto entro il primo trimestre 2022);
- l'entità del campione è pari al 3 per cento della totalità degli atti sopra specificati. Qualora all'esito dell'applicazione di tale percentuale per uno degli organi indicati non risulti alcun atto, si procede al controllo di almeno un atto adottato nel periodo di riferimento;
- la selezione degli atti da controllare è effettuata mediante sorteggio utilizzando il sistema RANDOM.ORG e con il supporto del Servizio Informatica;
- il controllo è eseguito sulla base della griglia di valutazione (allegato A del Piano) i cui esiti sono riportati nella scheda di valutazione (allegato B del Piano);
- il controllo è effettuato tenendo conto anche delle regole e dei suggerimenti contenuti nella Guida alla redazione degli atti amministrativi a cura del gruppo di lavoro promosso dall'istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica dell'Accademia della Crusca;
- le eventuali violazioni delle misure anticorruzione previste nel PTPCT sono tempestivamente segnalate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Regionale.

In attuazione del menzionato Piano dei controlli 2021, relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata esercitata su un totale di 64 atti amministrativi rispetto ad un numero complessivo di atti prodotti pari a 1844.

Più dettagliatamente, gli atti amministrativi adottati appartengono alle seguenti tipologie: determinazioni dirigenziali n. 58 e deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 6.

Al fine di selezionare gli atti da sottoporre a controllo, nel corso dell'anno 2021 sono state effettuate 4 operazioni di sorteggio (il quarto è stato espletato a febbraio 2022 in relazione agli atti adottati nel quarto trimestre 2021).

Con riferimento, invece, alle singole strutture amministrative e agli organi di indirizzo amministrativo che hanno adottato atti amministrativi nell'arco temporale interessato si rilevano i dati di seguito riportati.

Dall'esame degli atti sorteggiati e sottoposti a controllo successivo (20 adottati dal Servizio Risorse finanziarie e strumentali; 4 dal Servizio organizzazione e gestione risorse umane; 4 dal servizio Informatica, 4 dal Servizio amministrativo e di supporto alle Autorità indipendenti; 4 dal Servizio di segreteria del Presidente, affari generali, stampa e comunicazione; 4 dal Servizio affari assembleari e commissioni; 10 dal Servizio analisi economica statistica e monitoraggio; 3 dall'Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 5 dalla Direzione attività amministrativa; 4 della Direzione affari della presidenza e legislativi; 3 dal Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi; 6 dall'Ufficio di presidenza) è emerso che gli atti sottoposti a controllo sono stati regolarmente adottati sotto il profilo della legittimità amministrativa con alcune osservazioni di seguito riepilogate:

- con riferimento alla determinazione dirigenziale n. SPAGSC/110/2021, del Servizio segreteria del presidente, affari generali, stampa e comunicazione, nel preambolo del provvedimento è stata riscontrata l'assenza dell'avvenuta verifica di regolarità contributiva sulla società affidataria, riferimento, questo, che non è emerso nemmeno nell'atto presupposto di impegno ed affidamento. L'Ufficio preposto al controllo ha trasmesso una richiesta di chiarimenti alla struttura competente (nota prot. n. 1259 del 10 febbraio 2022), in riscontro alla quale il

Servizio citato ha fornito prova dell'avvenuta verifica di che trattasi trasmettendo copia del Durc attestante la regolarità contributiva della società affidataria dal 14 giugno 2021 al 12 ottobre 2021, ovvero in un arco temporale tale da ricomprendere il periodo tra l'affidamento del contratto (12 luglio 2021) e l'atto di liquidazione (2 settembre 2021). È stato ritenuto soddisfatto il possesso del requisito da parte del contraente con la prescrizione di dare atto, nei futuri provvedimenti, dell'avvenuta verifica di regolarità contributiva del soggetto affidatario, attraverso l'indicazione degli estremi del Durc, ovvero la data della richiesta ed il periodo di validità dello stesso;

- con riferimento a determinazione dirigenziale dell' Ufficio di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, si evidenzia che l'atto esaminato disponeva di aderire alla proposta formativa formulata dalla CEIDA S.r.l. sul tema: *"Il conflitto di interessi: prevenzione, gestione e rimedi alla emersione di condizionamenti nella funzione pubblica – le varie forme di incompatibilità ed inconferibilità, la gestione del pantouflage"* e autorizzava la partecipazione di due dipendenti ai seminari svolti in modalità *streaming*. Nella fattispecie in esame, l'adesione alla proposta formativa non è stata inquadrata nell'ambito di una delle tipologie di affidamento delineate dal codice dei contratti, con particolare riguardo a quella dell'affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in ragione dell'esiguità dell'importo che viene in rilievo. Ciò sulla base di quanto affermato dall'ANAC (ex AVCP) nell'art. 3.9 della determinazione n. 4/2011 recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136"*, secondo cui: *"la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante a un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione e, pertanto, in tale ipotesi non è prevista la richiesta di Codice Identificativo di Gara CIG"*.

A seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata al Servizio competente ed alla luce della ricostruzione fornita dal medesimo servizio con nota n. 3866/2022 del 9 maggio 2022, la struttura controllante non ha ritenuto di evidenziare vizi di legittimità.

Il monitoraggio condotto relativamente agli atti prodotti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 dimostra l'efficacia del sistema dei controlli adottato dal Consiglio regionale, dal momento che rispetto al 2020, non sono stati riscontrati vizi di legittimità in ordine ai provvedimenti sottoposti a verifica sebbene siano stati adottati più atti dalle strutture e, dunque, siano stati sottoposti a verifica un numero maggiore di provvedimenti rispetto all'anno precedente.

Il Piano dei controlli 2021, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 28 gennaio 2021 include tra i parametri di verifica del procedimento correlato all'atto esaminato anche *“l'avvenuto accertamento dell'assenza o della presenza del conflitto di interessi del responsabile del procedimento e dell'autorità che ha adottato l'atto”* ed *“il rispetto delle disposizioni individuate dalla legge 190/2012”*.

Con l'assunzione dei menzionati elementi a parametri di valutazione dell'atto esaminato - sebbene in via mediata- si è inteso valorizzare quelle misure di contrasto alla corruzione sulla scorta della loro capacità di influenzare, con particolare riguardo al conflitto di interessi, l'intera filiera procedimentale, con ricadute in punto di legittimità amministrativa dell'atto amministrativo prodotto. Il Servizio preposto allo svolgimento del controllo amministrativo ha ritenuto di dare attuazione ai parametri di valutazione in argomento: *“attraverso un'attività di riscontro nell'atto esaminato di una forma di esternazione e di emersione dell'avvenuto adempimento degli obblighi gravanti sui funzionari pubblici, coinvolti a vario titolo nel sotteso procedimento, in ordine al conflitto di interessi. In altri termini, attese le possibili conseguenze demolitorie derivanti dalla violazione degli articoli 6 bis della legge 241/1990 e dall'art. 42 del codice dei contratti pubblici, potrebbe contribuire a rafforzare la legittimità amministrativa e la qualità redazionale dell'atto una distinta e chiara asserzione di avvenuto rispetto degli obblighi in materia di conflitto di interessi”*.

Le verifiche effettuate sul parametro del conflitto di interessi hanno dato, rispetto al 2020 esito positivo nel senso che per tutti gli atti esaminati, fatta eccezione per quelli rispetto ai quali la fattispecie non ricorre per la tipologia del provvedimento stesso (es. atto avente mera natura contabile), è emerso il richiamo al suddetto accertamento da parte dei servizi proponenti. Questo elemento fa emergere un aspetto importante dell'attività svolta ovvero l'efficacia che i controlli rivestono rispetto al buon andamento dell'amministrazione ed alla qualità della produzione degli atti.

A tale scopo sarebbe utile adottare misure interne in grado di indirizzare ed uniformare la redazione degli atti amministrativi come, ad esempio, l'introduzione di linee di indirizzo e clausole *standard* da inserire nei provvedimenti amministrativi.

### **Controllo di regolarità contabile**

L'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 recita al comma 1: *“Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria...”*.

Il Dirigente di riferimento, nella sua relazione spiega che, a partire dal 09 settembre 2021 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di Contabilità n. 12/2021 del Consiglio Regionale approvato, in sede deliberante, dalla Prima Commissione Consiliare con atto n. 2 del 29 luglio 2021 e pubblicato sul BURA Speciale n. 150 del 08 settembre 2021. Il suddetto Regolamento definisce la disciplina di dettaglio del sistema contabile e finanziario del Consiglio regionale, in attuazione dell'art. 5, comma 1, della L.R. 48/2014, in relazione al sistema contabile e agli schemi di bilancio e di rendiconto adottati anche dalla Regione e nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

L'art. 30 del richiamato Regolamento stabilisce che il controllo di regolarità contabile consiste nella verifica dell'esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed è svolto dalla direzione e dal servizio competente in materia finanziaria, mentre ai dirigenti dei vari servizi compete il controllo sulla legittimità della spesa.

Il controllo di regolarità contabile è pertanto di tipo successivo ed è svolto dalla Direzione attività amministrativa - Servizio risorse finanziarie e strumentali - Ufficio bilancio e stipendi su tutti gli atti amministrativi del Consiglio regionale che comportano un impegno di spesa.

La piattaforma documentale in uso al Consiglio regionale prevede infatti, successivamente all'adozione dell'atto, la fase di predisposizione dell'impegno di spesa da parte dell'Ufficio bilancio e stipendi e successivamente l'apposizione del visto contabile da parte del dirigente del Servizio risorse finanziarie e strumentali.

Nel corso dell'anno 2021, il Consiglio Regionale ha adottato un totale di n. 200 determinazioni con impegno di spesa e n. 149 determinazioni con impegno di spesa e

contestuale liquidazione. Il visto contabile successivo alla verifica della regolarità contabile dell'atto è stato apposto pertanto sul totale delle n. 349 determinazioni poiché eventuali problematiche sono state oggetto di confronto e immediata soluzione con la relativa struttura proponente.

### **Controllo strategico, di gestione e performance**

La Legge Regionale n. 48/2014 ha introdotto, anche in applicazione del decreto legislativo 118/2011, il "*Programma Operativo*" (P.O.) con il quale vengono individuati gli obiettivi gestionali del Consiglio regionale, che discendono dagli indirizzi strategici gestionali approvati dall'Ufficio di Presidenza.

Il P.O. include il Piano della *Performance* (stilato ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e della L.R. 6/2011), che assegna ai dirigenti della tecnostruttura del Consiglio gli obiettivi, le azioni di miglioramento e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro conseguimento. Il P.O. viene approvato dall'Ufficio di Presidenza e la sua approvazione gli attribuisce carattere autorizzatorio al sostenimento delle spese analiticamente riportate nello stesso e collegate ai relativi obiettivi annuali o pluriennali. Il P.O. rappresenta un utile strumento di responsabilizzazione dirigenziale, anche ai fini della valutazione della *Performance* individuale e organizzativa che tiene conto anche dello svolgimento delle ordinarie attività di supporto alle funzioni del Consiglio regionale.

Il Programma Operativo 2021 è stato approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 45 del 25 marzo 2021.

Il controllo strategico e il controllo di gestione sono integrati nell'ambito del "Programma Operativo" che rappresenta lo strumento di attuazione del principio della programmazione ed individua gli obiettivi del Consiglio regionale, risultanti dalla declinazione degli indirizzi strategici approvati dall'Ufficio di Presidenza.

Il P.O. contiene, infine, un *set* di indicatori gestionali fondamentali riguardanti sia la tecnostruttura nel complesso sia i singoli servizi.

Lo Statuto della Regione Abruzzo, all'art. 66, prevede che il Consiglio regionale organizzi i controlli interni sulla sua amministrazione.

La disciplina di dettaglio sui controlli interni, introdotta con il Decreto 22 luglio 2019, n. 3/Reg recante “Regolamento per la disciplina dei controlli interni all’Amministrazione del Consiglio Regionale” e con la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 199 del 20 dicembre 2019 recante “Atto di organizzazione per le modalità attuative dei controlli interni al Consiglio Regionale” conferma il ruolo del controllo strategico, finalizzato a verificare il grado di attuazione degli indirizzi e delle direttive strategiche espresse dagli Organi di Governo, attraverso l’analisi della congruenza tra gli obiettivi politici ed i risultati conseguiti, individuando gli eventuali scostamenti, i possibili fattori ostativi e le responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi politici prefissati. Si evidenzia, inoltre, come in questo ambito sia previsto che le risultanze dell’attività di controllo di gestione siano funzionali all’attività di controllo strategico; infatti, la verifica sull’andamento annuale della gestione concorre a valutare il grado di realizzazione delle strategie del Consiglio Regionale.

In base agli obiettivi strategici 2021-2023, approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 117 dell’8 settembre 2020, sono stati formulati gli obiettivi operativi e le azioni di miglioramento; il Piano della *Performance* 2021-2023 è stato approvato, previo giudizio di congruità da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 12 gennaio 2022 ed è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Nel Piano della *Performance* sono esplicitati gli obiettivi operativi con indicatori, *target* e risultato atteso (impatto).

Gli indicatori di risultato sono strettamente collegati al contenuto degli obiettivi con l’intenzione di esporre risultati che siano attinenti a questi. Il Sistema di misurazione e valutazione della *Performance* vigente per il 2021, distingue tra due tipi di indicatori, a seconda dei diversi ambiti ai quali essi si riferiscono: indicatori di attività e indicatori di processo. Possono essere utilizzati indicatori “stato di avanzamento” ovvero “di fase” solo se associati ad indicatori finali; in tal caso il piano di attività o il progetto devono esporre chiaramente entrambi i tipi di indicatori con i relativi *target*. Per gli obiettivi che hanno diretto impatto su *stakeholder* esterni devono essere di norma utilizzati indicatori di *outcome*.

Il quadro viene completato dalla valutazione finale della *performance* effettuata dall'OIV. Con riferimento al 2021, sono stati prodotti n. 5 *report* per il monitoraggio semestrale e n. 5 *report* di chiusura dell'esercizio, comunicati all'OIV e all'Ufficio di Presidenza.

Il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* vigente per l'anno 2021 prevede che un intervallo di 4 mesi fra la chiusura dell'esercizio e la pubblicazione dei relativi *report*.

Con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 18 gennaio 2022 è stato aggiornato il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*. Tale aggiornamento è oggetto di un obiettivo inter-direttoriale che coinvolge il Servizio organizzazione e gestione delle risorse umane, il Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio e il Servizio segreteria del presidente, affari generali, stampa e comunicazione.

L'aggiornamento si è reso necessario per individuare azioni utili ad incrementare la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni e per introdurre il POLA che costituisce una sezione del Piano della *Performance*. Il POLA è stato approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 29 giugno 2022 e aggiornato con deliberazione n. 4 del 18 gennaio 2022 all'interno del Piano integrato di amministrazione e organizzazione (PIAO).

Il processo di valutazione dell'anno 2021 si è chiuso con largo anticipo con Delibera dell'Ufficio di presidenza di chiusura del ciclo della *Performance* n. 29, dell'8 marzo 2022. Resta fermo il rispetto dei tempi stabiliti dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che prevede la pubblicazione entro 7 giorni dall'adozione degli atti finali.

L'Organismo indipendente di valutazione, nella misurazione e valutazione delle *performance*, ha tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 come modificata da art. 41 del d.lgs. 97/2016).

Gli obiettivi connessi con il Piano triennale per l'anticorruzione e la trasparenza del Consiglio regionale concorrono alla valutazione della *performance* organizzativa di ciascuna struttura dirigenziale

In relazione all'anno 2021, la valutazione del Consiglio regionale ha avuto esito positivo essendo stati raggiunti tutti gli obiettivi programmati.

Il controllo di gestione ha individuato criticità e si è concluso con l'indicazione di alcune misure correttive e/o integrative:

- potenziare l'apposito servizio che abbia funzioni di supporto costante ai monitoraggi ed alla elaborazione dei relativi processi delle attività di tutte le strutture;
- maggiore diffusione della visione organizzativa, della trasferibilità delle pratiche, della conoscenza organizzativa al fine di strutturare meccanismi operativi condivisi; la semplificazione di alcuni processi per rendere operative sia la comunicazione che la trasparenza;
- individuazione di maggiori indicatori quantitativi/qualitativi e *output* facilmente misurabili;
- rafforzamento degli aspetti organizzativi per una fluida gestione del lavoro e per un costante monitoraggio delle attività.

### **Controllo sulla valutazione del personale dirigenziale**

La valutazione del personale con incarichi dirigenziali è disciplinata dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance* approvato, da ultimo, con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 18 gennaio 2022.

Tale sistema prevede una prima fase, che deve concludersi entro il 20 gennaio, durante la quale ciascun Dirigente fornisce all'OIV dati e riscontri sull'attuazione del piano della *performance* relativo all'anno precedente, dando evidenza anche del grado di soddisfazione dei bisogni e degli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa.

A tal fine il Servizio segreteria del presidente, stampa e comunicazione, d'intesa con l'OIV, predispone la modulistica da utilizzare e/o il flusso informativo necessario.

Le informazioni riguardano, in particolare, gli elementi che secondo i contenuti dello stesso piano sono necessari a misurare e valutare:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- la *performance* organizzativa;
- la *performance* individuale dei dirigenti.

Per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, il Dirigente trasmette contestualmente all'OIV anche un *report* di sintesi.

La misurazione e la valutazione annuale presuppone, quindi, una verifica dei risultati raggiunti, anche mediante gli strumenti di valutazione partecipativa, con una attività di rendicontazione in relazione ai diversi ambiti di misurazione. A tale rendicontazione è direttamente collegata la valutazione della *performance* organizzativa e, a cascata, quella della *performance* individuale.

La valutazione del personale dirigenziale prevede il coinvolgimento dell'O.I.V. che, dopo aver valutato le prestazioni organizzative delle singole strutture, entro il 20 febbraio di ciascun anno, propone la valutazione delle prestazioni individuali dei dirigenti, comprensiva delle prestazioni organizzative, previa acquisizione degli ulteriori dati necessari anche in ordine alla valutazione del grado di attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed entro il 10 marzo propone, analogamente, quella dei Direttori. Le proposte dell'OIV, relativamente ai dirigenti, vengono acquisite dai Direttori che procedono con la definitiva valutazione mentre, quelle relative ai Direttori sono acquisite dall'Ufficio di Presidenza per l'adozione definitiva.

A tal proposito giova evidenziare che, anche, nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza con particolare riguardo al criterio della rotazione.

Le risultanze del sistema di valutazione sono utilizzate:

- per l'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato al risultato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa e nel rispetto dei principi fissati dalla L.R. 8 aprile 2011, n. 6;
- per l'applicazione di tutti quegli istituti giuridici, che fanno riferimento al merito.
- A conclusione del ciclo, entro il 31 maggio dell'anno successivo, sono erogati a favore dei dirigenti e del personale tutti gli incentivi economici accessori collegati alla valutazione secondo le ulteriori regole definite in sede di contrattazione decentrata.

### **Qualità della legislazione**

Nel rapporto sull'attività di controllo sulla qualità della legislazione per l'anno 2021, a firma del Dirigente del servizio legislativo e del Dirigente degli affari istituzionali ed europei, viene fatta una panoramica del quadro normativo di riferimento.

L'articolo 40 dello Statuto regionale è dedicato alla qualità delle norme recitando testualmente, al comma 1, che: *“I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione”* e, al comma 5, che *“la legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative...”*.

In attuazione di tale articolo 40 dello Statuto regionale è stata approvata la L.R. 14 luglio 2010, n. 26 - Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione - che individua, all'art. 3, tra gli strumenti per il miglioramento della qualità della normazione l'analisi tecnico-normativa (ATN) e il *drafting*.

Quanto all'ATN l'art.4 della L.R. 26/2010 stabilisce espressamente che:

*“1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.*

*2. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.*

*3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali”*.

A tal riguardo, si segnala, inoltre, che l'art. 71 del Regolamento interno per i lavori del consiglio regionale prevede che la struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico - giuridica e legislativa assicuri il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo e, di norma, predispone per l'esame del progetto di legge in Commissione, una scheda per l'istruttoria legislativa che esamina i seguenti aspetti: a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella

proposta; b) la conformità del provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale; c) la coerenza della proposta con lo Statuto e i rapporti con l'ordinamento regionale; d) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina; e) il rispetto dei principi sulla qualità della normazione di cui all'art. 57 con eventuale riformulazione del testo. In proposito, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso - ormai generalizzato - delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale in data 29 giugno 2004, con verbale n. 136/10, il *“Manuale per la redazione dei testi normativi”* secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio legislativo interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

Da ultimo, viene segnalato, che nell'annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi.

### **Impatto della regolamentazione**

Il *“Rapporto sull'attività di controllo sulla qualità della legislazione anno 2021”* (AIR, VIR, analisi tecnico normativa e analisi impatto finanziario) si propone di analizzare l'attività di controllo sulla qualità della legislazione (relativa a VIR e analisi di impatto finanziario delle leggi regionali) espletata nel 2021 dal Consiglio regionale, tramite il Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio.

La funzione di controllo sulla qualità della legislazione connessa, in particolare, alla valutazione degli effetti delle politiche e alla verifica del raggiungimento dei risultati è prevista dall'art. 26 dello Statuto della Regione Abruzzo che recita: *“Il Consiglio regionale predispose gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti. Le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire”*.

Il Consiglio Regionale svolge tale tipologia di controllo attraverso il Comitato per la Legislazione (istituito nel 2011), supportato da una struttura tecnica dedicata: il Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio.

Il Comitato rappresenta la trasposizione a livello di organismo interno delle già menzionate funzioni. Il controllo sull'attuazione delle leggi e le attività di valutazione e monitoraggio hanno come finalità ultima quella di produrre una normazione di qualità, idonea a rispondere in maniera chiara, coerente ed efficace alle esigenze e ai bisogni della collettività.

In relazione al controllo sull'impatto della regolazione, la L. 246/2005 e la L.R. 26/2010 prevedono che vengano svolte sia l'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione) che la VIR (Valutazione di Impatto della Regolamentazione).

L'AIR ha natura di analisi "ex ante" degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Il dettato normativo regionale dispone che l'AIR sia di norma effettuata dalla Giunta di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio. Allo stato attuale, il Consiglio non ha mai richiesto lo svolgimento dell'AIR. La VIR ha natura di analisi "ex post" e consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità di uno o più atti normativi, nonché nella stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. La legge regionale (26/2010) prevede che il Consiglio sia destinatario delle informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione delle norme regionali, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività, mediante le clausole valutative e le missioni valutative.

In relazione alle disposizioni e alle modalità attuative della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, gli elementi sono contenuti nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale (art. 121) e nella L.R. 14 luglio 2010, n. 26 "Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione" (artt. 3, 5 e 8).

In particolare, il Regolamento assegna al Comitato per la legislazione alcuni strumenti volti a consentire l'esercizio della funzione consiliare di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali. In particolare, il Comitato:

- formula proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative;
- esprime pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione contenute nei progetti di legge;
- verifica il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore; esamina i contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e comunica gli esiti dell'esame svolto alle Commissioni permanenti competenti;
- promuove lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza;
- attiva tutti gli strumenti necessari per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali e dalle rappresentanze degli interessi sociali ed economici.

La legge Regionale n. 26/2010 prevede che per la VIR, intesa quale attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati, nelle leggi possano essere inserite le clausole valutative. Sulla base di queste ultime, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione della legge regionale, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

Dal punto di vista operativo, il Regolamento prevede che il Comitato si avvalga della collaborazione delle strutture consiliari preposte al monitoraggio e all'analisi degli effetti delle politiche pubbliche (Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio - Ufficio monitoraggio).

Considerata la particolare natura del controllo in argomento, gli atti oggetto di esame possono essere ricondotti a due tipologie: clausole valutative contenute nei progetti di legge e missioni valutative. Non sono previste tecniche di campionamento, in quanto le clausole valutative inserite nei progetti di legge vanno monitorate singolarmente (con

pareri espressi durante l'iter di formazione della legge e verifiche sulle relazioni di ritorno successive all'approvazione della legge); le missioni valutative vengono svolte su una specifica politica/legge regionale e sono promosse dal Comitato per la legislazione e approvate, tramite delibera, dall'Ufficio di presidenza.

In merito alle clausole valutative introdotte nei progetti di legge, nel 2021 il Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio ha fornito il supporto tecnico per l'espressione da parte del Comitato per la legislazione di 6 pareri (espressi nel corso di 4 sedute).

Dei 21 progetti presentati nel corso del 2019, 2020 e 2021 sui quali il Comitato è stato chiamato ad esprimere il proprio parere, a fine 2021 n. 6 progetti (2 dei quali confluiti nel medesimo intervento normativo) sono divenuti legge della regione Abruzzo:

- L.R. 23 agosto 2019, n. 32 *“Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017”*;
- L.R. 7 dicembre 2020, n. 37 *“Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni”*;
- L.R. 21 dicembre 2021, n. 32, *“Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”*;
- L.R. 21 dicembre 2021, n. 28 *“Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”*;
- L.R. 30 marzo 2021, n. 7 *“Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia”*.

Con riferimento alle relazioni di ritorno da clausola, il menzionato Servizio ha svolto attività di supporto al Comitato per la restituzione da parte della Giunta delle stesse, inviando anche per il 2021, in una nota riepilogativa delle clausole e delle norme di rendicontazione attive, la richiesta delle relazioni. Attualmente sono 52 le leggi che contengono clausole valutative o altre norme di rendicontazione, pari al 2,5 (per cento) delle leggi regionali vigenti. La maggior parte delle clausole è stata inserita a partire dalla IX legislatura ed è presente in

leggi con contenuto ascrivibile ai “servizi alle persone e alle comunità” e allo “sviluppo economico e alle attività produttive”.

In merito allo svolgimento di missioni valutative, nel 2021 il medesimo, su input del Comitato, a seguito della Delibera dell’Ufficio di presidenza n. 32 del 2021, ha curato l’analisi sulle politiche per il diritto allo studio universitario e sulle Aziende per il Diritto allo studio (ADSU) Abruzzesi.

I tipi di “irregolarità” rilevate si riferiscono in genere alle clausole valutative, in particolare:

- alla formulazione delle clausole in sede di presentazione del progetto di legge (troppo generiche e/o caratterizzate dall’assenza di riferimenti alla pubblicità delle relazioni di ritorno). Questa “irregolarità” viene superata con l’intervento e l’espressione del parere da parte del Comitato per la legislazione che, ove necessario, procede ad emendare il testo della clausola valutativa, trasmettendo gli esiti di tale attività alla commissione consiliare competente alla discussione di merito;
- alla mancanza delle relazioni di ritorno. In caso di previsione di clausola valutativa, infatti, il soggetto attuatore, generalmente la Giunta regionale, dovrebbe fornire gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. Come già chiarito, la Giunta regionale dà seguito agli obblighi informativi solo in casi sporadici.

Attualmente, anche grazie al progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali), al quale aderisce anche il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, si sta cercando di migliorare il dialogo con gli esecutivi per superare il problema legato alla mancanza delle relazioni di ritorno.

Nell’ambito della quantificazione dell’impatto finanziario, il Servizio Analisi economica, statistica e monitoraggio ha svolto attività di supporto tecnico nella fase di formazione delle leggi regionali, esprimendo pareri sugli effetti finanziari delle disposizioni legislative, sulla coerenza tra il contenuto delle disposizioni legislative e gli effetti quantificati dalla relazione tecnica, sulla copertura finanziaria.

Per la Regione Abruzzo, le modalità attuative riferite all’impatto finanziario delle leggi si sostanziano nella definizione delle modalità di copertura delle leggi di spesa, disciplinate

dall'articolo 27 della legge regionale 25 marzo 2002, n.3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). La disciplina regionale abruzzese in materia di leggi di spesa è determinata anche dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che contempla disposizioni relative all'iter legislativo delle proposte di legge finanziariamente rilevanti (cfr., in particolare, artt. 59 e 97 che regolamentano lo strumento della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri finanziari recati dalle iniziative legislative di spesa, già previsto dal secondo comma del citato art. 27 L.R. 3/2002).

Dalla lettura della richiamata normativa contabile (Legge n.196/2009, D.Lgs. n.118/2011, L. R. n.3/2002) emerge che, in via generale, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, ogni legge comportante nuovi o maggiori oneri debba indicare espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno in modo da valutare la fattibilità finanziaria in rapporto alle future disponibilità di bilancio, e debba individuare, sulla scorta di una dettagliata relazione tecnica, la puntuale copertura dei medesimi oneri a regime, non potendosi in alcun caso prevedere il rinvio a successive disposizioni ai fini della copertura finanziaria.

Dunque, non solo gli oneri ricadenti nell'esercizio in corso devono trovare stringente e puntuale copertura finanziaria, ma anche gli oneri ricadenti in esercizi futuri.

Allo stesso tempo è riconosciuta, comunque, la compatibilità del rinvio, da parte delle Regioni, della quantificazione delle spese continuative e non obbligatorie, nonché dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011. Iter legislativo delle proposte di legge che comportano oneri finanziari.

Dal punto di vista operativo, il Regolamento prevede che la Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione si avvalga, per l'espressione del parere di compatibilità finanziaria, del supporto della struttura consiliare preposta all'analisi economica e finanziaria (Servizio analisi economica, statistica e monitoraggio - Ufficio analisi economica e statistica).

Considerata la particolare natura del controllo sull'impatto finanziario delle leggi, gli atti oggetto di esame hanno sostanzialmente natura di proposte legislative.

Nel 2021 sono state redatte 51 schede per l'istruttoria finanziaria (pareri) di cui 46 per progetti di legge, 3 per emendamenti e sub-emendamenti e 2 per regolamenti.

Nella fase di esame degli atti, in sede di predisposizione delle già menzionate schede per l'istruttoria finanziaria, sono state rilevate le seguenti tipologie di irregolarità:

- mancanza di relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulle modalità di coperture finanziarie;
- mancata quantificazione di oneri o assenza di metodi di quantificazione degli oneri;
- norma finanziaria non adeguata: tale irregolarità concerne la presenza della c.d. "norma finanziaria" all'interno dell'atto non adeguata all'esercizio finanziario corrente ed al relativo periodo pluriennale, stante il principio di annualità del bilancio da intendersi come ineliminabile corollario del rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost., anche alla luce della natura autorizzatoria della legge di bilancio rispetto alle decisioni di spesa;
- norma finanziaria non corretta: tale irregolarità concerne la presenza della c.d. "norma finanziaria" all'interno dell'atto non predisposta pienamente secondo la prassi consolidata in materia contabile, errata nella scrittura, priva di elementi obbligatori, presenza di inesattezze.

### **Anticorruzione e trasparenza**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza nella sua relazione rappresenta gli esiti dei controlli svolti dall'Ufficio di supporto al RPCT del Consiglio regionale dell'Abruzzo in ordine al rispetto degli obblighi di trasparenza previsto dal D.Lgs n. 33/2013 recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione rappresenta contenuto essenziale dei compiti posti in capo alle diverse unità organizzative e dei rispettivi dirigenti responsabili. A tale scopo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 97/2016, nei PTCPT adottati dal Consiglio regionale, è inserito, nella sezione dedicata alla trasparenza, uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente individuati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili, nonché definiti, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento, i termini di pubblicazione e le modalità per lo svolgimento delle attività di vigilanza e monitoraggio.

I titolari dei Servizi dirigenziali del Consiglio regionale assumono, dunque, in via esclusiva la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e quella del trattamento dei dati in funzione dell'eventuale applicazione dei regimi sanzionatori previsti dalla vigente normativa.

All'interno del sito *web* del Consiglio Regionale sono attive, nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", le sottosezioni, riportate secondo le indicazioni dell'ANAC, sulle quali l'Ufficio di Supporto al RPCT effettua il monitoraggio semestrale previsto dal vigente Piano ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013.

Il supporto tecnico per l'elaborazione informatica di dati e documenti e per il sito *web* è garantito dal Servizio Informatica.

I dirigenti responsabili delle Strutture competenti garantiscono il regolare flusso delle informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione, secondo le modalità e le tempistiche previste dal PTPCT e dalla normativa vigente. Il Responsabile dell'elaborazione, trasmissione ed aggiornamento dati di ciascuna Struttura, individuato nell' "Allegato B" del PTPCT 2021/2023, è tenuto a predisporre, per quanto di competenza, i file, aggiornati e completi di tutte le informazioni richieste, in formato aperto o elaborabile, e, se tale adempimento è previsto in capo alla medesima struttura, a pubblicarli nella Sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le tempistiche indicate nel Piano. In tutti gli altri casi, il medesimo responsabile trasmette tempestivamente al Servizio Informatico e tecnico, (Servizio competente per la pubblicazione secondo le previsioni del Piano), affinché provveda, sempre nel rispetto delle tempistiche previste, a compiere le operazioni di inserimento nella richiamata Sezione del sito istituzionale.

Ciascuna unità organizzativa provvede al periodico aggiornamento di documenti, dati, informazioni da pubblicare sulla sezione *web* "Amministrazione Trasparente", secondo le rispettive competenze, tempi e modalità previsti nel vigente Piano e dettagliati nell' "Allegato B" dello stesso.

Secondo quanto previsto nel PTPCT del Consiglio regionale, il Dirigente di ciascun Servizio, coadiuvato dal referente designato quale rappresentante della Struttura nell'ambito della rete dei referenti istituita con determinazione dirigenziale n. RPCT/1/2018 del 16 marzo 2018, controlla i contenuti delle sezioni di propria competenza, secondo quanto disposto nell'

“Allegato B” al PTPCT con cadenza mensile ed eventualmente sollecita il Responsabile del procedimento per le informazioni incomplete o mancanti.

Il RPCT effettua con cadenza semestrale un controllo a campione, sul 10 per cento delle sottosezioni al fine di verificare il rispetto, da parte delle strutture dell’Ente, degli obblighi di trasparenza eventualmente chiedendo opportune informazioni al dirigente di riferimento.

*Ai sensi dell’art. 43 D.Lgs 33/2013 comma 5, “In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”.*

Con riferimento all’annualità 2021, si è provveduto alla verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/13, allo scopo di individuare eventuali carenze e/o omissioni di pubblicazione. Detta attività è stata condotta attraverso un controllo su tutta la sezione “Amministrazione trasparente” ed in particolare sul 50 per cento degli obblighi nel primo semestre e sull’altro 50 per cento nel secondo semestre. Le verifiche hanno riguardato, oltre all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni, anche il rispetto del livello di qualità, con particolare riguardo all'integrità, alla completezza, all’aggiornamento, alla tempestività e al formato utilizzato nella pubblicazione dei dati.

Dal monitoraggio effettuato sulle singole sezioni è emerso un elevato grado di adempimento degli obblighi di trasparenza di competenza delle strutture amministrative confermandosi il quadro sostanzialmente positivo emerso dai monitoraggi degli anni precedenti.

Le Sezioni di primo livello inserite all’interno di “Amministrazione trasparente” dell’ente sono complessivamente 23, mentre le sezioni di secondo livello sono 75. Nel primo semestre 2021 sono state monitorate n. 10 sezioni di primo livello ed è stato, pertanto, effettuato un controllo su un totale di n. 37 sottosezioni.

Gli obblighi di trasparenza monitorati sono riferiti alle sezioni di primo livello indicate di seguito:

1. Consulenti e collaboratori;

2. Personale;
3. Bandi di concorso
4. Performance;
5. Provvedimenti;
6. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
7. Bilanci;
8. Beni immobili e gestione del patrimonio;
9. Controlli e rilievi sull'amministrazione;
10. Altri contenuti (prevenzione corruzione e accesso civico e accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati).

A fine di facilitare il controllo e creare una metodologia comune alle future attività di monitoraggio, è stata elaborata una griglia nella quale sono stati riportati gli obblighi di trasparenza oggetto di controllo, verificando per ciascuno di essi:

- la pubblicazione;
- la completezza del contenuto;
- l'aggiornamento;
- l'apertura del formato.

I rilievi osservati alle strutture competenti, che hanno provveduto, tempestivamente, in ordine alla segnalazione del RPCT hanno riguardato:

- Sezione personale.

È presente la sottosezione di primo livello Personale ed al suo interno le sottosezioni di secondo livello: titolari di incarichi amministrativi di vertice, titolari di incarichi dirigenziali, dirigenti cessati, sanzioni per mancata comunicazione dei dati, posizioni organizzative, dotazione organica, personale non a tempo determinato, tassi di assenza, incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti, contrattazione collettiva, contrattazione integrativa, OIV.

I contenuti delle suddette sottosezioni rispettano nel complesso i requisiti di legge, sia in ordine alla completezza dei dati, che in ordine all'aggiornamento ed alle modalità di pubblicazione degli stessi.

Con riferimento alle sottosezioni titolari di incarichi amministrativi di vertice e titolari di incarichi dirigenziali sono state richieste integrazioni in ordine alla pubblicazione dei dati afferenti alle seguenti sottosezioni:

- Importi di viaggi di servizio e missioni (art. 14 c. 1 lett. c, D.Lgs 33/13);
- Compensi a qualsiasi titolo corrisposti relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati (art. 14, c 1 lett. d) e c. 1-bis, D.Lgs 33/13);
- Compensi spettanti per altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (art. 14 c. 1 lett. e) e c. 1-bis) D.Lgs 33/13);
- Ammontare degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica art. 14, c. 1-ter D.Lgs 33/13).

Uno specifico *focus* è stato dedicato alla sezione "provvedimenti" sulla quale è stato effettuato un monitoraggio più approfondito al fine di garantire la massima trasparenza e completezza dei documenti pubblicati (provvedimenti dirigenziali e provvedimenti degli organi di indirizzo politico). A tale scopo l'ufficio preposto ha proceduto ad una verifica mensile su tutte le determinazioni e deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale e pubblicate nel primo semestre 2021 attraverso l'utilizzo di una griglia al fine di verificare:

- il rispetto dei termini di pubblicazione;
- la pubblicazione del formato in pdf aperto o elaborabile;
- la pubblicazione degli eventuali allegati in pdf aperto o elaborabile.

Con riferimento ai provvedimenti degli organi di indirizzo politico monitorati non sono state riscontrate criticità da segnalare.

Con riferimento ai provvedimenti dirigenziali monitorati è stato evidenziato il mancato rispetto dei termini di pubblicazione di alcune determinazioni; tuttavia, non si è ritenuto di procedere alla segnalazione in considerazione del fatto che i suddetti ritardi, in ogni caso di pochi giorni, sarebbero stati imputabili alla situazione emergenziale in corso. Nel secondo

semestre 2021 sono state monitorate le sezioni non oggetto di controllo nel primo semestre ovvero: n. 13 sezioni di primo livello e n. 38 sottosezioni.

Gli obblighi di trasparenza monitorati sono riferiti alle sezioni di primo livello di seguito indicate: disposizioni generali, organizzazione, enti controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, bandi di gara e contratti, pagamenti dell'amministrazione, opere pubbliche, servizi erogati e dati ulteriori (assegno vitalizio e di reversibilità, indennità di fine mandato, deliberazioni Corecom e Difensore civico, informazioni patrimoniali e reddituali organismi nominati dal Consiglio regionale, compensi dei componenti degli organismi nominati dal Consiglio regionale, report questionario di gradimento sezione).

L'attività di controllo relativa al secondo semestre è stata condotta utilizzando le stesse griglie di verifica e valutazione utilizzate nel primo semestre. Lo stesso dicasi per la sezione "provvedimenti". Relativamente al secondo semestre non sono state effettuate segnalazioni.

Nel corso del 2021, come negli anni precedenti, il Consiglio regionale non è stato destinatario di rilievi e/o sanzioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al mancato adempimento delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità e trasparenza.

Non sono pervenute segnalazioni da parte del Responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, D.Lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche con riferimento agli atti e provvedimenti di cui agli artt. 23 e 26 del medesimo decreto legislativo.

## 9.4 La Giunta Regionale

Nell'ambito del procedimento di parificazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2021 sono stati previsti, come per le pregresse annualità, approfondimenti in ordine al sistema dei controlli interni della Regione.

A tal fine, la Sezione con nota prot. n. 2104 del 30 giugno 2022 ha richiesto di relazionare esaustivamente sulle singole tipologie di controllo attuate dall'Amministrazione regionale, nelle sue diverse articolazioni di Giunta e di Consiglio, indicando per ciascuna di esse:

- la normativa di riferimento, nonché le eventuali modifiche intercorse nell'anno;
- le disposizioni e le modalità attuative;

- gli uffici preposti;
- il numero di atti esaminati, le tecniche di campionamento adottate, il numero di irregolarità rilevate e superate;
- gli eventuali provvedimenti correttivi trasmessi ai dirigenti e ai responsabili dei servizi competenti e le conseguenti azioni intraprese.

### **Controllo di gestione**

La Giunta della Regione Abruzzo, relativamente al Controllo di gestione, con propria nota di riscontro istruttorio prot. n. 29235 del 2 agosto 2022, a firma del Dirigente del servizio, ha evidenziato come nella legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, in materia di ordinamento contabile della Regione Abruzzo, all'art. 43, sono delineate le finalità e le tipologie dei controlli interni, suddivisi in Controllo di regolarità amministrativo contabile, Controllo di gestione, Valutazione della dirigenza e Valutazione e Controllo strategico.

Nel biennio 2019/2020, l'Esecutivo regionale ha adottato una serie di deliberazioni che hanno mutato profondamente l'impianto organizzativo degli uffici della Giunta Regionale attuandone una sostanziale e significativa riorganizzazione. Di conseguenza le competenze di controllo ispettivo contabile sono transitate al Servizio controllo di gestione, incardinato all'interno del Dipartimento Risorse, con D.G.R. n. 146 dell'11 marzo 2020 successivamente modificata dalla D.G.R. n. 270 del 14 maggio 2020 e di fatto con la nomina del relativo Dirigente a far data dal 1° settembre 2020.

Nell'ambito del Servizio Controllo di gestione con la citata DGR n. 270 del 14 maggio 2020 sono stati istituiti i seguenti Uffici:

1. Ufficio Consolidato e Partecipate;
2. Ufficio Analisi di Bilancio;
3. Ufficio Controllo Ispettivo Contabile

Tra le principali attività assegnate a quest'ultimo Ufficio, di nuova istituzione, si evidenziano quelle relative alle verifiche e ai controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni di risorse regionali presso gli Enti, le aziende, le

agenzie e le società partecipate, in collaborazione con i Dipartimenti regionali competenti per materia.

L'Ufficio deve inoltre collaborare con le diverse Strutture regionali nell'esaminare, nell'ambito delle attività di controllo che andrà a svolgere, specifiche tematiche di natura contabile formulando al riguardo eventuali pareri e/o circostanziate relazioni.

All'Ufficio compete altresì, in collaborazione con i diversi Dipartimenti regionali, analizzare e controllare i bilanci di esercizio delle società sottoposte a controllo analogo da parte della Giunta regionale. In tale contesto risulta essere rilevante la capacità dell'Ufficio di supportare i diversi Dipartimenti nella verifica degli adempimenti contabili afferenti al controllo analogo delle società *in house* e di valutare gli eventuali piani industriali elaborati dalle già menzionate società dell'Ente sia dal punto di vista finanziario che economico patrimoniale.

Per quanto concerne il controllo dei rendiconti degli enti strumentali il Dirigente del Servizio rappresenta che l'art. 12 della L.R. n. 1/2021 concernente "*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)*" ha previsto che gli Enti e gli organismi strumentali della Regione Abruzzo debbano trasmettere il proprio rendiconto, approvato ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, al Dipartimento competente per materia della Giunta regionale, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione, che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li dovrà inviare al Servizio bilancio-ragioneria ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio regionale in sede di approvazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo.

La piena operatività dell'Ufficio, subordinata al conferimento dell'incarico di responsabile della relativa posizione organizzativa, ha avuto avvio da febbraio 2021 con l'adozione della determinazione direttoriale di nomina su proposta del dirigente del servizio.

Nel corso dell'annualità 2021, l'ufficio ha approfondito i temi inerenti alle metodologie di controllo da implementare sugli enti regionali e le società partecipate, l'adozione di procedure di campionamento, la programmazione dei controlli, gli strumenti di verifica (*report*, verbali) da utilizzare.

La formalizzazione dei suddetti aspetti, necessariamente propedeutica alla concreta operatività dell'Ufficio, è stata effettuata con la predisposizione, a fine 2021, di una proposta di deliberazione di Giunta concernente le "Linee guida per le attività di Controllo Ispettivo Contabile" nei confronti degli enti, aziende, agenzie e società partecipate dalla Regione Abruzzo che ha trovato la definitiva approvazione nell'annualità 2022 con la D.G.R. n. 19 del 25 gennaio 2022.

L'Ufficio, inoltre, nel corso dell'annualità 2021 ha effettuato una approfondita analisi dei bilanci di esercizio dal 2011 al 2020 della società in house Abruzzo Engineering Spa fornendo al Dipartimento competente per materia, con nota prot. n. RA/272809 del 1° luglio 2021, puntuali elementi di valutazione sulle principali problematiche gestionali e contabili afferenti alla società.

In ottica collaborativa, poi, il predetto Ufficio ha supportato il Dipartimento territorio-ambiente nell'analisi delle modalità di contabilizzazione da parte delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale delle risorse regionali annualmente assegnate, alla luce dei principi contabili emanati dall'Organismo italiano di contabilità, fornendo puntuali riscontri sui bilanci di esercizio predisposti dalle aziende in parola. Il lavoro di analisi, protrattosi per buona parte del secondo semestre 2021, è stato poi illustrato ai dirigenti dei servizi contabili e finanziari e ai revisori dei conti delle menzionate aziende in un incontro convocato nel febbraio 2022 dal direttore del citato dipartimento, preposto alla vigilanza sulle ATER.

Per quanto concerne le attività riconducibili al Controllo di gestione, si evidenzia che il Servizio nel 2021 ha prodotto l'annuale *report* finanziario con riferimento all'annualità precedente, nel quale sono stati analizzati e rappresentati gli stanziamenti di entrata e di spesa sia per centri di responsabilità affidatari delle risorse sia per provenienza delle fonti di finanziamento.

Il documento in parola, elaborato attraverso la riclassificazione e l'aggregazione delle risorse per titoli e tipologie, in termini di stanziamenti definitivi, di accertamenti e di riscossioni in conto competenza, ha evidenziato la tendenza delle risorse acquisite nel triennio 2018-2020.

Gli stanziamenti di spesa, gli impegni e i pagamenti di competenza sono stati inoltre riclassificati evidenziando la natura corrente o in conto capitale, per ciascuna missione, al fine di verificarne l'incidenza complessiva sul bilancio regionale.

Volendo inoltre fornire alle diverse strutture regionali assegnatarie di risorse uno strumento di facile intelligibilità idoneo a consentire alle stesse un monitoraggio costante, per ciascun capitolo di entrata e di spesa, della gestione di competenza e della situazione dei residui, il Controllo di gestione ha effettuato un'attività di analisi delle entrate e delle spese regionali al 30 settembre 2021 inviando a ciascun Dipartimento regionale specifici *report* di analisi funzionali alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio e propedeutici all'elaborazione del successivo bilancio di previsione pluriennale.

Il Servizio controllo di gestione ha altresì prodotto nel 2021 un *report* di analisi del personale della Giunta regionale al 31 dicembre 2020 e un *report* sugli equilibri economico-patrimoniali e finanziari delle società e dei consorzi partecipati dalla Regione Abruzzo con riferimento al triennio 2018-2020, allo scopo di fornire un quadro riepilogativo della capacità reddituale e patrimoniale di ciascun soggetto partecipato dalla Regione Abruzzo nell'arco temporale considerato.

In attuazione poi di quanto disposto dal Piano delle Prestazioni 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 210 del 22 aprile 2021 e successivamente modificato con D.G.R. n. 492 del 4 agosto 2021 e n. 600 del 20 settembre 2021, il Servizio controllo di gestione ha effettuato sia un'analisi sui costi di funzionamento delle società in *house* della Regione Abruzzo per il triennio 2018-2020 sia uno studio sull'applicazione, per il quadriennio 2017-2020, degli indici di allerta di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza, alla quasi totalità delle società regionali controllate, anche indirettamente, non in liquidazione.

Nel corso dell'annualità 2021 sono stati elaborati numerosi *report* concernenti gli oltre 40 enti ed organismi societari controllati, partecipati e vigilati dalla Regione individuati nell'ambito dell'istruttoria propedeutica al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Per ciascuno dei predetti Enti sono stati forniti numerosi dati di bilancio relativamente all'esercizio 2020 quali, ad esempio, il risultato di esercizio conseguito, il valore della

produzione realizzato, l'ammontare del patrimonio netto, i contributi in conto esercizio e in conto capitale assegnati, i proventi e gli oneri finanziari, le attività finanziarie possedute nonché, per gli enti in contabilità finanziaria, le riscossioni e i pagamenti del triennio, i residui attivi e passivi al termine dell'annualità di riferimento e il risultato di amministrazione complessivamente conseguito.

Sulla base dei valori contabili, il Servizio ha quindi elaborato e rappresentato, per i soggetti in contabilità economico-patrimoniale, numerosi indici di bilancio (ROE, ROI, ROS, QUICK RATIO, grado diretto ed indiretto di autonomia finanziaria) così come richiesti da codesta Sezione regionale di controllo.

Il lavoro di analisi svolto sui trasferimenti di risorse correnti e in conto capitale provenienti dal bilancio dell'Amministrazione regionale ed assegnati a quello dei diversi soggetti controllati e partecipati dall'Ente, si ritiene possa, a regime, essere funzionale a migliorare l'attività di verifica attribuita all'Ufficio controllo ispettivo contabile con riguardo alla destinazione e all'utilizzo delle diverse assegnazioni di risorse regionali.

Nel corso dell'annualità 2021 è stato monitorato il valore delle partecipazioni finanziarie possedute dall'Ente sia in occasione della predisposizione del Rendiconto generale sia in sede di elaborazione del bilancio di previsione pluriennale rappresentando, in maniera differenziata nei predetti documenti, le partecipazioni da includere nelle immobilizzazioni finanziarie e quelle da iscrivere nell'attivo circolante. Inoltre, sulla base del monitoraggio annuale delle quote di partecipazioni detenute e dell'analisi dei risultati di esercizio conseguiti dagli organismi partecipati, il servizio ha determinato e monitorato il valore del Fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Sempre nell'esercizio 2021, il Controllo di gestione ha fornito al Servizio bilancio-ragioneria un rilevante supporto di analisi con riguardo ai rapporti creditori e debitori tra la Regione Abruzzo e le società e gli enti regionali partecipati e controllati verificando e rettificando, laddove necessario, le riconciliazioni contabili predisposte dai diversi Dipartimenti regionali con particolare riferimento a quei soggetti i cui bilanci sono poi stati consolidati con quelli della capogruppo Regione Abruzzo.

Il Servizio controllo di gestione, sulla base delle esperienze operative maturate negli anni, ha altresì elaborato un modello concettuale per la definizione di un sistema informativo funzionale alla gestione informatizzata delle diverse casistiche che possono riscontrarsi nel processo di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Regione Abruzzo e i propri enti strumentali e società partecipate di cui all'art. 11. c. 6. lett. j) del D.lgs. n. 118/2011.

Nel corso dell'annualità 2021, il Servizio ha altresì curato la definizione degli elenchi dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed il relativo perimetro di consolidamento della Regione Abruzzo ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato dell'ente per l'anno 2020, predisponendo e proponendo la proposta di deliberazione della giunta di approvazione degli stessi.

Successivamente all'adozione da parte dell'Organo Esecutivo della D.G.R. n. 608 del 28 settembre 2021, il Controllo di gestione, con nota prot. n. RA/389998 del 5 ottobre 2021, ha inoltrato ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento dell'ente le direttive per la redazione del bilancio consolidato per l'anno 2020, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* con in allegato le schede per la rilevazione delle operazioni infragruppo da elidere.

Infine, una volta acquisiti i bilanci degli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento, dopo averli opportunamente analizzati e riclassificati ed eliminate le partite *Intercompany*, il Servizio controllo di gestione ha elaborato il bilancio consolidato dell'ente per l'annualità 2020 che è stato approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 779/C del 29 novembre 2021 e trasmesso al Consiglio regionale per il seguito di competenza.

### **Controllo strategico**

Relativamente al Controllo strategico, con propria nota di riscontro istruttorio prot. n. 293018 del 3 agosto 2022, a firma della Dirigente del servizio di pianificazione e controllo strategico e del Direttore Generale, è stata inoltrata la documentazione richiesta, con la specifica che: *“Ulteriori approfondimenti verranno fatti confluire nell'annuale Relazione del*

*Presidente della Regione Abruzzo sul sistema dei controlli interni, ex art. 1, comma 6 del D.L. n. 174/2012, non appena sarà disponibile la relativa deliberazione della Corte dei conti per l'anno 2021"*

Il documento di economia e finanza regionale 2021 - 2023 è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 361/C del 30 giugno 2020 e dal Consiglio regionale con verbale n. 41/3 del 21 dicembre 2020. È stata predisposta altresì la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 - 2023, approvata dalla Giunta regionale con D.G.R. N. 705/C del 17 novembre 2020 e dal Consiglio regionale con Verbale n. 41/4 del 21 dicembre 2020.

Con D.G.R. N. 401/C del 30 giugno 2021, inoltre, la Giunta regionale ha approvato e presentato al Consiglio regionale per i consequenziali adempimenti il DEFR 2022 - 2024, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 61/1 del 29 dicembre 2021. La Nota di aggiornamento al documento è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 674/C del 22 ottobre 2021 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 61/2 del 29 dicembre 2021.

È stato altresì approvato e presentato al Consiglio regionale con D.G.R. n. 346/C del 30 giugno 2022 il DEFR 2023 - 2025.

Nei documenti sopra richiamati, sono stati anche definiti gli indirizzi strategici e operativi degli organismi strumentali regionali. In particolare, nel DEFR 2021 - 2023 approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 361/C del 30 giugno 2020, si prevede che *"...la Finanziaria Regionale Abruzzese (FIRA) va rilanciata nel suo ruolo di agenzia di sviluppo, anche attraverso la fusione con Abruzzo Sviluppo"*.

In riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia che nel DEFR 2021 - 2023, predisposto nel corso della prima fase della pandemia, sono stati inseriti specifici paragrafi relativi alla stessa e alle misure adottate dalla Regione per arginare il diffondersi della malattia sul territorio regionale e per contrastare la grave crisi socioeconomica determinatasi per effetto del *lockdown* imposto dai provvedimenti adottati dal Governo.

Nella successiva Nota di aggiornamento al DEFR 2021 - 2023, è stata riportata una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dalle citate leggi.

Il processo di traduzione del mandato politico - istituzionale viene realizzato attraverso l'Albero della *Performance*, una mappa logica che rappresenta graficamente i legami tra mandato istituzionale e aree strategiche. In tale logica, quindi, il mandato istituzionale è articolato in aree strategiche, all'interno delle quali vengono definiti e organizzati gli obiettivi strategici di orizzonte temporale triennale, a loro volta declinati in uno o più obiettivi operativi a valenza annuale, per ciascuno dei quali devono essere definiti indicatori, i *target* e i soggetti responsabili.

Il Piano delle *Performance* è, quindi, il documento programmatico triennale nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati: gli indirizzi e gli obiettivi strategici (obiettivi riferiti ad un orizzonte temporale pluriennale) e operativi (obiettivi che declinano l'orizzonte strategico nel breve periodo); gli indicatori per la misurazione e valutazione della *performance* dell'amministrazione regionale; gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. È il documento che consente la verifica interna ed esterna dell'operato della Regione, all'interno del quale sono definiti gli elementi fondamentali per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dell'effettivo raggiungimento della *performance* attesa, cioè il contributo che l'amministrazione intende apportare ai bisogni espressi dai soggetti interni ed esterni.

Il suddetto Piano ha assicurato, pur in un contesto mutevole dal punto di vista organizzativo, una unitarietà di rappresentazione della *performance* prevista dall'Amministrazione anche nel processo di elaborazione del Piano 2021 - 2023 (annualità 2021) e del Piano 2022 - 2024 (annualità 2022) nel quale sono stati compiuti sforzi di chiara definizione e correlazione tra gli obiettivi, gli indicatori e i *target* da un lato, e la quantità delle risorse finanziarie - se necessarie - impiegate dall'altro, ai fini della valutazione delle prestazioni e per il raggiungimento degli obiettivi operativi.

Al riguardo, relativamente al Piano delle Prestazioni 2021 - 2023, approvato con DGR n. 210/2021, sono state apportate le modifiche di cui alla DGR 492 del 4 agosto 2021, alla DGR n. 600 del 20 settembre 2021 e alla D.G.R. n. 675 del 22 ottobre 2021.

In relazione all'emergenza COVID - 19, dal punto di vista della pianificazione strategica, si è ritenuto di intervenire sia nella fase di definizione degli obiettivi che in quella di rendicontazione.

Nello specifico, con nota prot. n. 461529 del 30 dicembre 2020 è stato richiesto ai Dipartimenti regionali di individuare, in stretto raccordo con gli Assessorati competenti, obiettivi operativi compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, al fine di consentirne il successivo monitoraggio e la verifica da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, in linea con quanto disposto dal Decreto del ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020. Gli obiettivi così definiti sono confluiti nel Piano delle Prestazioni 2021 - 2023 - annualità 2021, approvato con DGR n. 210/2021 (e successivamente modificato con DD.GG.RR. nn. 492/2021, 600/2021 e 675/2021).

In fase di rendicontazione degli obiettivi relativi all'annualità 2020, al fine di valorizzare la totalità delle attività svolte durante l'emergenza COVID - 19, con la circolare prot.n. 0459561/20, relativa al processo di valutazione dei Direttori/Dirigenti di Servizio Autonomo/Dirigenti, e la circolare prot.n. 0459574/20 del 28 dicembre 2020, relativa al processo di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale di comparto, è stato richiesto alle strutture regionali interessate di rendicontare tutto quanto realizzato in base alla citata emergenza, con evidenza del lavoro svolto dal personale all'uopo impiegato anche in seguito all'adozione del lavoro agile.

La medesima richiesta è stata reiterata anche in fase di rendicontazione degli obiettivi 2021, con circolare prot. n. 531068 del 22 dicembre 2021, relativa al processo di valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa e del personale di comparto, e con circolare prot. n. 561142 del 22 dicembre 2021 relativa al processo di valutazione dei Direttori/Dirigenti di Servizio Autonomo/Dirigenti.

Le prestazioni dirigenziali sono valutate annualmente sulla base del vigente sistema di misurazione e di valutazione dei risultati di cui alla D.G.R. n. 113 del 12 febbraio 2018, così come aggiornato al D.Lgs. n. 74/2017 di modifica del D.Lgs. n. 150/2009.

In base a detto sistema, la funzione di misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso è svolta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. e dell'art.5, comma 4, lett. a) della Legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 e s.m.i., dall'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV).

L'OIV, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 6/2011, esercita anche le attività di controllo strategico. In particolare, l'OIV valida annualmente la relazione sulle prestazioni che, approvata dall'organo politico a chiusura del ciclo *performance*, evidenzia, tra l'altro, il collegamento tra la valutazione e il controllo strategico di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i., quali attività volte a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. La relazione sulle prestazioni mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente, ponendo in rilievo il grado di conseguimento degli obiettivi programmati, le risorse concretamente impiegate rispetto a quelle previste, le cause che hanno eventualmente prodotto uno scostamento dai dati attesi e le misure necessarie per correggere disfunzioni gestionali o inefficienze, costituendo così il documento di controllo strategico sull'operato delle articolazioni regionali che esplicano e declinano il programma di mandato.

Propedeutiche alla predisposizione della relazione sulle prestazioni sono le risultanze del controllo di gestione.

La Relazione viene sottoposta a validazione da parte dell'O.I.V., inottemperanza delle prescrizioni del D.Lgs. 150/2009 e ss.ii.mm. e si pone alla base del controllo strategico, in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 286/99.

Per l'anno 2021, si fa presente che con la nomina del nuovo O.I.V. regionale, avvenuta con la D.G.R. n. 98 del 25 febbraio 2022, il processo di valutazione del personale dirigenziale è in fase di ultimazione e che per tale annualità l'O.I.V. ha già provveduto alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano delle prestazioni anno 2021; pertanto si prevede di giungere a breve alla conclusione, con la predisposizione della deliberazione relativa alla valutazione della compagine direttoriale anno 2021.

L'O.I.V. ha tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione ed alla trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012 come modificata da art.41 del d.lgs. 97/2016). In particolare, è stato svolto il monitoraggio del RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nonché degli obblighi di pubblicazione indicati nel PTPCT 2020-2022, per l'annualità 2020, e nel PTPCT 2021-2023, per l'annualità 2021; il puntuale rispetto di tali obblighi è stato inserito come obiettivo trasversale comune a tutte le strutture regionali, oggetto di valutazione da parte dell'O.I.V. Il suddetto monitoraggio è stato effettuato su tutte le

strutture della Giunta regionale ed il *report* finale è stato trasmesso all'O.I.V. per gli adempimenti conseguenziali.

La valutazione del personale dirigenziale ha riguardato anche gli organi apicali degli Enti Strumentali secondo le previsioni (da ultimo) della D.G.R. n. 741/2021 e della D.G.R. n. 768/2020.

Con D.G.R. n. 553/2018 aggiornata con successive DD.GG.RR. n. 319/2019, n. 391/2020, n. 259/2021 e n. 257/2022, sono stati approvati gli "Indirizzi alle Strutture regionali competenti *ratione materiae* rispetto alle società ed agli enti afferenti alla Regione Abruzzo". Con le citate delibere è stato approvato il criterio generale per cui è attribuita ai Dipartimenti regionali la *governance delle società* e degli enti afferenti *ratione materiae* ai dipartimenti stessi. Tra le varie attività, i dipartimenti regionali devono monitorare le attività svolte dalle società e dagli enti rispetto alle strategie e agli obiettivi regionali da perseguire e alle modalità di utilizzo delle risorse regionali, oltre che il monitoraggio dell'adeguamento delle società e degli enti alle prescrizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. I Dipartimenti regionali devono predisporre tra l'altro gli atti funzionali all'attuazione delle misure di razionalizzazione stabilite dalla Regione e le proposte di provvedimenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico volti a fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali e sul complesso delle spese di funzionamento delle società e degli enti.

Quindi ogni Dipartimento, competente *ratione materiae* rispetto alle società direttamente ed indirettamente partecipate, svolge con le proprie risorse attività di controllo specifiche: controllo analogo sulle società in *house* (in attuazione della DGR n. 109/2017), controlli inerenti al rispetto degli obblighi sulla trasparenza, adempimenti inerenti ai piani di razionalizzazione ex D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., adempimenti inerenti all'alimentazione annuale del data base MEF sugli organismi partecipati.

Nel corso del 2021, è stato coordinato il procedimento inerente all'aggiornamento del piano di razionalizzazione ex D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., conclusosi con D.G.R. n. 871 del 22 dicembre 2022. È stata altresì coordinata la rilevazione sull'apposito applicativo MEF, dei *report* per la rilevazione annuale sul censimento delle società partecipate e dei rappresentanti presso gli Enti regionali nominati dall'Amministrazione, ex D.L. 90/2014 art. 17. La rilevazione del MEF

riferita ai dati al 31.12.2020 si è conclusa a maggio 2022, come da procedura di validazione dati e chiusura rilevazione, eseguita attraverso l'apposito applicativo del Portale Tesoro.

### **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

Per il Controllo successivo di regolarità amministrativa, con propria nota di riscontro istruttorio prot. n. 286971 del 28 luglio 2022, a firma del Responsabile dell'ufficio "Controlli di regolarità amministrativa" e del Dirigente del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" si fa presente che: "Come già riferito in occasione delle pregresse relazioni annuali del Presidente della Regione Abruzzo sul funzionamento del sistema dei controlli interni, il generale processo di riorganizzazione della macrostruttura regionale, perfezionatosi negli anni 2019/2020, ha condotto all'attuale assetto delle funzioni e delle competenze relative al sistema dei controlli interni della Giunta regionale". Pertanto, alla luce di tale riorganizzazione la competenza sui controlli successivi di regolarità amministrativa è stata attribuita al Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" – Ufficio "Controlli di regolarità amministrativa" con Deliberazione della Giunta regionale n.153 dell'11 marzo 2020.

Detta deliberazione ha compiutamente declinato le funzioni concernenti i controlli successivi di regolarità amministrativa, affidando ad essi la finalità di "verificare, mediante tecniche di campionamento, il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza amministrativa oltre che dei tempi procedurali, relativamente ai procedimenti di spesa, di gara, di concessione di contributi e relativa rendicontazione, di stipula di convenzioni, di contratti di lavoro e di atti analoghi, nonché quelli relativi a bandi ed avvisi pubblici concernenti le procedure selettive per il reclutamento del personale".

In linea con il nuovo assetto organizzativo, la funzione in argomento è annoverata tra le misure ed azioni a disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RTPCT), nell'ottica di una integrazione degli strumenti volti a garantire che l'attività amministrativa regionale sia improntata al rispetto dei principi di legalità e correttezza, a contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa dell'Ente e quindi a prevenire i rischi di corruzione nel rispetto del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa.

La natura e le finalità tipiche del controllo in argomento hanno condotto alla definizione del *“Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa”* approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 15 febbraio 2021. Il Disciplinare, in linea con i principi di imparzialità, trasparenza, pianificazione e partecipazione, detta criteri oggettivi e generali per il campionamento dei provvedimenti da controllare, per lo svolgimento delle attività di controllo e per la formalizzazione dei relativi esiti, attraverso: pianificazione e svolgimento dei controlli, definizione di tecniche di campionamento, definizione dei parametri di verifica, previsione di un confronto collaborativo, definizione della tempistica della procedura di controllo, redazione e trasmissione dei rapporti semestrali.

Il Piano annuale dei controlli per l'anno 2021 è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 31 maggio 2021, nelle more dell'approvazione di detto Piano annuale, giusta apposita disposizione in tal senso contenuta nella richiamata DGR n. 58/2021, il Servizio autonomo controlli e anticorruzione ha comunque avviato le procedure di controllo sulla base dei criteri e parametri contenuti nel disciplinare.

Sulla base di quanto disposto nella richiamata DGR n. 58/2021 e nel Piano annuale dei controlli, nell'anno 2021 l'Ufficio "Controlli di regolarità amministrativa", incardinato nel Servizio autonomo "Controlli e Anticorruzione" preposto allo svolgimento dei controlli, ha effettuato 4 sessioni di estrazione tenutesi al termine di ciascun trimestre, di cui la prima nel mese di aprile e l'ultima nel mese di gennaio dell'anno 2022, riguardante quest'ultima gli atti adottati nell'ultimo trimestre dell'anno 2021.

Come disposto nel citato Piano, sono stati sottoposti al controllo gli atti di natura gestionale (determinazioni, contratti e concessioni) adottati e stipulati dai direttori di dipartimento, dai dirigenti dei servizi autonomi e dai dirigenti dei servizi, mentre le deliberazioni di Giunta regionale non sono incluse nella formazione del campione pur essendo assoggettate a verifica se costituenti atto presupposto e/o connesso a quello campionato.

Quanto alle tecniche di campionamento, l'art. 3 del disciplinare prevede che gli atti da sottoporre a controllo *“siano individuati mediante tecniche di campionamento tali da assicurare la trasparenza della selezione e tali da riguardare proporzionalmente tutte le Strutture che adottino*

*atti riferiti ai procedimenti ascrivibili alle tipologie anzidette*”, tipologie indicate al comma I dello stesso art. 3 del Disciplinare sulla base di quelle previste nel funzionigramma dell'ufficio preposto, ovvero: procedimenti di spesa, procedure di gara, concessione di contributi e relativa rendicontazione, stipula di convenzioni, di contratti di lavoro e atti analoghi e procedure selettive per il reclutamento del personale.

Il citato art. 3 prevede poi che il campionamento sia effettuato anche “*tenendo conto della mappatura dei processi individuati nel Piano Triennale della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato*” con l'obiettivo di monitorare le aree di attività maggiormente esposte a rischio di irregolarità, sia con riferimento al tipo di processo che al carattere discrezionale dell'attività, limitando, così, l'utilizzo di metodi di natura empirica e di semplice estrazione.

In detta prospettiva, è stata definita la classificazione dei procedimenti per aree omogenee funzionale sia all'implementazione del sistema documentale Archiflow in uso, dove l'atto può essere classificato in sede di inserimento nel sistema sia, quindi, alla procedura di campionamento degli atti da sottoporre a controllo.

La classificazione individua sei macrocategorie di procedimenti, a mente di quelli indicati nell'atto di attribuzione delle relative competenze al Servizio autonomo controlli e anticorruzione e declinati nel disciplinare, suddivise, a loro volta, in sotto tipologie che specificano i principali procedimenti riferiti alla categoria, di seguito delineate: affidamento di lavori e opere pubbliche, acquisizione di servizi, acquisizione di forniture/beni, acquisizione e gestione del personale, concessioni, autorizzazioni, accreditamenti, abilitazioni e simili, sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

La sopra esposta classificazione è confluita nell'apposito campo “classificazione” dell'*iter* delle determinazioni del sistema documentale, da valorizzare in sede di inserimento dell'atto nel sistema.

Nel definire il campione e la sua entità, come riportato nel Piano annuale dei controlli, si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- condizioni organizzative e delle risorse umane assegnate alla struttura preposta al controllo;

- non esatta contezza, essendo il primo anno di svolgimento dei controlli in argomento, dell'universo di riferimento e dell'onerosità delle procedure di controllo, elementi indispensabili per la definizione della “numerosità campionaria ottimale”.

Per l'anno 2021, il numero delle determinazioni da sottoporre a controllo è stato fissato in 30 unità per ciascun semestre, con margine in aumento affinché siano contemplate tutte le categorie di procedimenti previste. L'attività del 2021 potrà consentire di valutare la possibilità di aumentare il campione per i prossimi anni, tenendo comunque conto della dotazione organica della struttura preposta al controllo e della necessità di includere talvolta nel controllo anche gli atti istruttori e quelli presupposti e/o collegati al provvedimento campionato.

Il campionamento ha riguardato tutte le strutture regionali e tutte le tipologie di atti rientranti nelle aree declinate nel richiamato art. 3 del disciplinare e adottati nel periodo intercorrente tra il 15 febbraio 2021 (data di adozione della DGR n. 58/2021) e il 31 dicembre 2021.

Per la formazione del campione, è stato utilizzato l'elenco delle determinazioni presenti nell'*iter* del sistema documentale Archiflow reso disponibile dal Servizio informatica nell'imminenza delle date fissate per le estrazioni. Da tale elenco, sono stati generati ulteriori elenchi distinti per dipartimento/servizio autonomo e per tipologia di atti.

Venendo alle modalità più prettamente operative, il sorteggio è stato effettuato mediante programmi generatori di numeri casuali ([randoin.org/](http://randoin.org/) [blia.it](http://blia.it)), attraverso operazioni volte a garantire la rappresentatività delle diverse categorie di atti, tenendo conto sia delle tipologie di atti considerati a maggior rischio corruttivo, sia del numero di atti adottato da ciascuna struttura in coerenza con il su enunciato principio della proporzionalità dei controlli.

Si precisa che nelle prime due sessioni di estrazione, non risultando ancora pienamente operativo il sistema di classificazione degli atti sul sistema documentale Archiflow, il secondo sorteggio è stato effettuato nelle sottosezioni di Amministrazione trasparente dedicate alle diverse tipologie di provvedimenti (bandi di concorso, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici).

Nell'anno 2021, sono stati selezionati per il controllo n. 61 provvedimenti direttoriali/dirigenziali. Come previsto nel Disciplinare e nel Piano dei controlli approvato, l'attività di verifica, oltre a riguardare più puntualmente gli atti selezionati, ha interessato anche gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, quelli presupposti e connessi, per una più generale e compiuta valutazione del procedimento.

Si riporta di seguito la specificazione del numero di atti campionati nel 2021 per ciascun Dipartimento/Servizio Autonomo e per ciascuna tipologia:

**Tabella 30 - a) Atti assoggettati a verifica distinti per dipartimento/servizio autonomo:**

DIPARTIMENTO/SERVIZIO AUTONOMO	N.
DIREZIONE GENERALE	4
SERVIZIO AUTONOMO AUDIT	2
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA REGIONALE	4
SERVIZIO AUTONOMO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE	1
DIPARTIMENTO PRESIDENZA	4
DIPARTIMENTO RISORSE	8
DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE	8
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	8
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI	6
DIPARTIMENTO SANITA'	5
DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE	6
DIPARTIMENTO ATTIVITA> PRODUTTIVE - TURISMO	5

**Tabella 31 - b) Atti assoggettati a verifica distinti per tipologia:**

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO	N.
ATTI DI SPESA	
- forniture	3
- servizi	5
- incarichi professionali	1
- spese legali	2
- contenziosi	1
BANDI DI GARA E CONTRATTI	
- Affidamento lavori	5
- Affidamento servizi	10
- Affidamento forniture	2
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E RENDICONTAZIONE	21
BANDI DI CONCORSO, SELEZIONI, INCARICHI, NOMINE E GESTIONE DEL PERSONALE	7
ALTRE TIPOLOGIE (provvedimenti ampliativi e restrittivi sfera giuridica)	4

Nell'ambito dei controlli svolti nell'anno 2021, sono stati oggetto di verifica alcuni procedimenti attuativi delle misure previste dalla normativa regionale dettata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 (cd. "Cura Abruzzo"). In particolare, sono stati assoggettati a controllo:

- 3 procedimenti concernenti finanziamenti erogati con le procedure semplificate previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 14.04.2020 in attuazione della Legge regionale n. 9 del 06/04/2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", co.8 dell'art. 6 rubricato "*Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale*";
- 1 procedimento riguardante l'erogazione di sussidi previsti dalla L.R. 3 giugno 2020, n. 10, recante "*Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 22 – Sostegno ai tirocinanti degli uffici giudiziari*".

Nel corso delle procedure di controllo sono state tenute interlocuzioni con le strutture titolari dei provvedimenti sottoposti a verifica volte ad acquisire chiarimenti e/o documentazione integrativa, rilevandosi, in tale sede, una piena collaborazione e puntualità nei riscontri.

Nel complesso, all'esito dei controlli effettuati, non sono state riscontrate illegittimità o problematiche di rilievo tali da incidere sulla sostanziale validità degli atti, risultando una generale rispondenza degli stessi alle disposizioni normative di riferimento e, ove esistenti, alle linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale per la relativa attuazione. Gli atti assoggettati a controllo sulla base dei criteri contenuti nel Disciplinare e nel Piano annuale dei controlli sono risultati, infatti, sostanzialmente conformi alla normativa generale e di settore, adeguatamente motivati e rispondenti ai principi di trasparenza, correttezza amministrativa e di rispetto dei tempi procedurali.

Una criticità, rilevata in n. 2 provvedimenti, ha riguardato l'utilizzo dell'istituto della proroga contrattuale. In merito, è stato segnalato ai dirigenti interessati sia il carattere di eccezionalità sancito dall'ordinamento per il ricorso all'istituto, sia la possibilità di profili di illegittimità della proroga, se disposta in assenza degli stringenti presupposti di legge. Gli uffici interessati, nel corso delle interlocuzioni avute in merito, hanno rappresentato una generale carenza di risorse umane a fronte di concomitanti termini di scadenza dei contratti, indicando la stessa come causa della non tempestiva conclusione delle procedure

di affidamento e determinante il ricorso alla proroga. Rispetto a detta criticità, in occasione dei rapporti semestrali, si è ritenuto dover richiamare l'attenzione dell'amministrazione affinché, tenendo anche conto delle specificità professionali che il settore richiede, siano perseguite tutte le misure organizzative ed amministrative idonee a rimuovere le cause delle possibili inefficienze nella conduzione delle procedure d'appalto.

Per n. 1 provvedimento è stata rilevata carenza nell'esplicitazione dei presupposti a fondamento della sua adozione, idonei a sostenerne la parte motivazionale. L'ufficio titolare del provvedimento, a seguito di segnalazione interlocutoria, ha fornito i necessari riferimenti e chiarimenti a supporto.

Riguardo al rispetto del principio di trasparenza, i provvedimenti esaminati sono risultati in gran parte redatti in modo chiaro ed esaustivo sia negli aspetti formali che sostanziali. Con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è riscontrato un generale adempimento degli obblighi di pubblicazione. Le osservazioni formulate hanno riguardato per lo più l'individuazione della corretta sottosezione di Amministrazione Trasparente rispetto alla tipologia di provvedimento (ad esempio si è rilevata in diversi casi la pubblicazione di provvedimenti di pagamento di corrispettivi contrattuali nella sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici").

Con riferimento ai tempi procedimentali, salvo qualche minimo scostamento, si è riscontrato un generale rispetto dei termini. Nel caso di un rilievo riguardante uno scostamento di maggiore significatività, l'ufficio interessato in merito ha formulato le proprie deduzioni, sia in sede istruttoria sia mediante riscontro formale alla scheda di verifica, evidenziando la cronica carenza del personale assegnato rispetto al volume delle istruttorie gestite di cui ha fornito dati puntuali. Oltre a ciò, l'ufficio ha comunque rappresentato di aver avviato apposita procedura telematica tesa ad un abbattimento dei tempi di istruttoria.

All'esito dei controlli, come previsto dall'art. 4 del Disciplinare e nel Paragrafo VIII del Piano annuale dei controlli, sono state redatte "schede di verifica" contenenti il dettaglio delle verifiche effettuate e le eventuali osservazioni in merito all'atto esaminato; dette schede sono state formalmente trasmesse ai Direttori/Dirigenti titolari dei procedimenti

e restituite sottoscritte per ricevuta dai medesimi con l'esplicitazione, se del caso, delle proprie controdeduzioni e/o chiarimenti rispetto ai rilievi eventualmente formulati.

I principali rilievi avanzati, come sopra riportato, fatte salve le raccomandazioni formalizzate in merito, non hanno reso necessario ulteriori specifiche azioni correttive, avendo gli uffici interessati già intrapreso iniziative per scongiurare il ripetersi delle criticità emerse.

## 10. I CONTROLLI INTERNI - CONCLUSIONI

Il Sistema dei controlli interni della Regione Abruzzo trova la sua fonte normativa primaria nell'art.66 del vigente Statuto e si declina poi in un contesto assai articolato di norme legislative regionali, regolamentari e direttive che hanno dato luogo a due distinti sistemi di controllo per:

- Il Consiglio Regionale;
- La Giunta regionale;

ognuno dei quali si è strutturato in modo autonomo, individuando come organi esecutivi principalmente incaricati di tale attività, rispettivamente:

- Il Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi, per il Consiglio regionale;
- Il Servizio controllo di gestione, per la Giunta regionale, riorganizzato nel 2020 su un ufficio consolidato e partecipate; un ufficio analisi di bilancio e un ufficio controllo ispettivo contabile, di nuova istituzione.

In merito alle tipologie di controlli interni effettuati dai Servizi citati, tra i quali rientrano quelli previsti del controllo strategico, di gestione, performance e valutazione; del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nonché quelli relativi al piano anticorruzione e trasparenza è opportuno menzionare, per quanto attiene al Consiglio, anche i controlli sulla “qualità della legislazione” e “sull’impatto della regolamentazione” che, pur non rientrando nelle aree di controllo indicate nella deliberazione n.18/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie si è ritenuto opportuno evidenziare nel presente documento, per la rilevanza di tali attività sulla qualità del procedimento legislativo e della normazione.

All’esito degli approfondimenti effettuati in materia di controlli interni, a fronte di una ampia e puntuale attività istruttoria, si dà atto che nel corso dell’esercizio 2021 la Giunta ed il Consiglio regionale, anche grazie ad innovazioni normative e regolamentari introdotte durante i precedenti esercizi, hanno garantito una maggiore organicità e un maggior coordinamento delle diverse attività di controllo interno nonché una più incisiva integrazione tra le diverse forme di controllo.

Il Consiglio regionale, in attuazione del Piano dei controlli, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, ha svolto l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa su un totale di 64 atti amministrativi (n. 58 determinazioni dirigenziali e n. 6

deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza), rispetto ad un numero complessivo di atti prodotti pari a 1844, mediante una selezione a sorteggio, per mezzo del sistema Random.Org con il supporto del Servizio Informatica. Rispetto al 2020, non sono stati riscontrati vizi di legittimità in ordine ai provvedimenti sottoposti a verifica a fronte di un numero maggiore di provvedimenti controllati.

Inoltre, il Piano dei controlli 2021, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 28 gennaio 2021, include tra i parametri di verifica anche "l'avvenuto accertamento dell'assenza o della presenza del conflitto di interessi del responsabile del procedimento e dell'autorità che ha adottato l'atto" ed "il rispetto delle disposizioni individuate dalla legge 190/2012".

Le verifiche effettuate sul parametro del conflitto di interessi rappresentano un elemento innovativo potendo far emergere un aspetto importante dell'attività svolta e della qualità della produzione degli atti.

In relazione al controllo di gestione risultano essere stati raggiunti tutti gli obiettivi programmati, seppur lo stesso Dirigente di riferimento confermi che il controllo in parola: "... ha individuato criticità o necessità di adeguamento e integrazione e si è concluso con l'indicazione di alcune misure correttive e/o integrative".

La Giunta regionale, come sopra detto, nel biennio 2019/2020, con una serie di deliberazioni ha ristrutturato in modo sostanziale l'impianto organizzativo dei propri uffici. Nell'ambito del Servizio Controllo di Gestione, con la citata DGR n. 270/2020, sono stati istituiti: l'Ufficio Consolidato e Partecipate, l'Ufficio Analisi di Bilancio e l'Ufficio Controllo Ispettivo Contabile. In particolare, quest'ultimo effettua verifiche e controlli per l'accertamento della destinazione e dello stato di esecuzione delle assegnazioni di risorse regionali presso gli Enti, le aziende, le agenzie e le società partecipate. Inoltre, in collaborazione con i Dipartimenti regionali competenti per materia, analizza e controlla i bilanci di esercizio delle società sottoposte a controllo analogo da parte della Giunta regionale.

Relativamente al controllo strategico, in relazione all'emergenza COVID - 19, la Giunta è intervenuta sia nella fase di definizione degli obiettivi sia in quella di rendicontazione. Nel DEFR 2021 - 2023, predisposto nel corso della prima fase della pandemia, sono stati inseriti specifici paragrafi relativi alla stessa e alle misure adottate dalla Regione per arginare il

diffondersi della malattia sul territorio regionale e per contrastare la grave crisi socioeconomica, così come indicato nella deliberazione n. 18/SEZAUT/INPR concernente "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza sanitaria".

Infine, per il Controllo successivo di regolarità amministrativa della Giunta è opportuno menzionare la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 15 febbraio 2021, con cui è stato approvato il "Disciplinare per la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dei controlli successivi di regolarità amministrativa", che in linea con i principi di imparzialità, trasparenza, pianificazione e partecipazione, detta criteri oggettivi e generali per il campionamento dei provvedimenti da controllare, per lo svolgimento delle attività di controllo e per la formalizzazione dei relativi esiti. Per l'anno 2021, il numero delle determinazioni da sottoporre a controllo è stato fissato in 30 unità per ciascun semestre, con margine in aumento al fine di includere tutte le categorie di procedimenti previste. Anche per il controllo in parola sono stati oggetto di verifica alcuni procedimenti attuativi delle misure previste dalla normativa regionale dettata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 (cd. "Cura Abruzzo").

Gli atti assoggettati a controllo sono risultati sostanzialmente conformi alla normativa generale e di settore, adeguatamente motivati e rispondenti ai principi di trasparenza, correttezza amministrativa e di adeguato rispetto dei tempi procedurali.

I ritardi attuativi, rilevati nel precedente giudizio di parificazione, in particolare per la Giunta regionale per la quale venivano evidenziate carenze nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, appaiono nell'esercizio in esame in larga misura superate.

Sul punto, non può, tuttavia, non richiamarsi l'attenzione degli Organi regionali circa il carattere dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, controlli che rappresentano, da un lato, un imprescindibile presidio per garantire la legittimità/regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, dall'altro, uno strumento nelle mani degli organi politici al vertice delle Amministrazioni per esercitare le proprie funzioni di indirizzo, di vigilanza sull'andamento dell'azione amministrativa e di attuazione degli indirizzi politici adottati anche al fine di apportare i necessari provvedimenti correttivi, in caso di difformità tra quanto programmato e quanto concretamente realizzato.

Con riferimento a più puntuali verifiche sul funzionamento dei controlli, sulla regolare costituzione degli stessi, sulle forme e sulle modalità con cui viene attuato il coordinamento tra le diverse funzioni di controllo, sulle tecniche e sulle metodologie, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonché sulle misure consequenziali adottate dalla Regione a seguito delle osservazioni provenienti dagli uffici di controllo interno, la Sezione si riserva di adottare apposita deliberazione a seguito dell'esame della relazione annuale prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

## INDICE

1.	L'organizzazione amministrativa e le spese di personale.....	1
1.1	La normativa nazionale di riferimento.....	1
1.2	Il fabbisogno di personale. Normativa nazionale e regionale di riferimento.....	4
1.3	I provvedimenti regionali attuativi della normativa in materia di assunzioni - Verifica dei limiti di spesa .....	9
2.	LA "SPESA POTENZIALE MASSIMA SOSTENIBILE" .....	13
3.	LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1999, N. 77 "NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAPPORTI DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO" .....	18
3.1	I provvedimenti della Giunta regionale.....	18
3.2	La dotazione organica della Giunta regionale al 31 dicembre 2021.....	21
3.3	La struttura organizzativa del Consiglio regionale.....	23
3.4	La dotazione organica del Consiglio regionale.....	25
4.	I LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMI 557 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.....	27
4.1	Il rispetto dei limiti di spesa.....	27
5.	LA SPESA DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO O CON ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE .....	32
6.	I LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE.....	35
6.1	Contratto integrativo del personale di comparto del Consiglio regionale.....	35
6.2	Contratto integrativo dell'area dirigenza del Consiglio Regionale.....	37
6.3	Contratto integrativo del personale di comparto della Giunta regionale .....	38
6.4	Contratto integrativo dell'area dirigenza della Giunta regionale.....	41
6.5	Limiti al trattamento economico individuale .....	42
7.	GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.....	44
8.	L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E LE SPESE DI PERSONALE - CONCLUSIONI.....	46
9.	I CONTROLLI INTERNI.....	49
9.1	Introduzione.....	49
9.2	Quadro normativo regionale.....	49
9.3	Il Consiglio Regionale.....	51
	<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa .....</b>	<b>52</b>

<b>Controllo di regolarità contabile</b> .....	58
<b>Controllo strategico, di gestione e performance</b> .....	59
<b>Controllo sulla valutazione del personale dirigenziale</b> .....	62
<b>Qualità della legislazione</b> .....	63
<b>Impatto della regolamentazione</b> .....	65
<b>Anticorruzione e trasparenza</b> .....	71
9.4 La Giunta Regionale .....	76
<b>Controllo di gestione</b> .....	77
<b>Controllo strategico</b> .....	82
<b>Controllo successivo di regolarità amministrativa</b> .....	88
10. I CONTROLLI INTERNI - CONCLUSIONI .....	96
INDICE .....	100
INDICE DELLE TABELLE.....	102

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Limiti assunzionali ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2019.....	10
Tabella 2 - Limiti di assunzione ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2019.....	11
Tabella 3 - Limiti assunzionali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90/2014 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 40/2019.....	12
Tabella 4 - Spesa dotazione organica "di diritto" Consiglio regionale anno 2021 .....	13
Tabella 5 - Spesa dotazione organica ridefinita Consiglio regionale anno 2021.....	14
Tabella 6 - Spesa dotazione organica "di diritto" del personale della Giunta regionale anno 2021 .....	15
Tabella 7 - Spesa dotazione organica ridefinita Giunta regionale anno 2021 .....	16
Tabella 8 - Attestazione rispetto vincolo .....	17
Tabella 9 - Organigramma macrostruttura Giunta regionale delibera n. 854/2019 - Allegato "A" .....	19
Tabella 10 - Macrostruttura Giunta regionale .....	20
Tabella 11 - Dotazione organica e personale in servizio della Giunta regionale al 31 dicembre 2021 .....	22
Tabella 12 - Macrostruttura Consiglio regionale dell'Abruzzo.....	24
Tabella 13 - Dotazione organica e personale in servizio del Consiglio regionale al 31 dicembre 2021 .....	25
Tabella 14 - Dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2021 - Consiglio regionale.....	25
Tabella 15 - Spesa di personale soggetta al limite di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Giunta regionale.....	29
Tabella 16 - Componenti escluse dalla determinazione della spesa di personale - Giunta regionale.....	30
Tabella 17 - Spesa di personale soggetta al limite di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Consiglio regionale.....	31
Tabella 18 - Componenti escluse dalla determinazione della spesa di personale - Consiglio regionale.....	31
Tabella 19 - Verifica limite articolo 9, comma 28, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - Regione Abruzzo.....	33
Tabella 20 - Trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale .....	36
Tabella 21 - Calcolo della decurtazione al trattamento accessorio del personale di comparto del Consiglio regionale.....	36
Tabella 22 - Trattamento accessorio del personale dirigente del Consiglio regionale.....	37
Tabella 23 - Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale dirigenziale del Consiglio regionale.....	38
Tabella 24 - Trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale .....	38

Tabella 25 - Trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale (voci in deroga).....	39
Tabella 26 - Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale.....	40
Tabella 27 - Trattamento accessorio dirigenza della Giunta regionale.....	41
Tabella 28 - Trattamento accessorio del personale dirigenziale della Giunta regionale (voci in deroga).....	42
Tabella 29 - Calcolo decurtazione trattamento accessorio del personale dirigente della Giunta regionale.....	42
Tabella 30 - a) Atti assoggettati a verifica distinti per dipartimento/servizio autonomo:.	92
Tabella 31 - b) Atti assoggettati a verifica distinti per tipologia:.....	92

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

